



diritto & religioni

Semestrale
Anno IV - n. 2-2009
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

8



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IV - n. 2-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli
G. J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
A. Fuccillo
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*Problemi di etica tra scienza e coscienza**

FAUSTINO DE GREGORIO

Il Convegno organizzato dal professore Giuseppe Leziroli, sensibile ed attento osservatore delle questioni che riguardano la Chiesa nei rapporti con lo Stato così come sono andati evolvendosi nel corso dei tempi, e non solo perché insegna ed ha insegnato per oltre 40 anni materie legate a questi temi in generale, si articola in tre sessioni che occupano distintamente situazioni che riguardano: la Chiesa e la politica; la Chiesa e l'economia; la Chiesa e il diritto; la Chiesa e il sociale; la Chiesa e la laicità; la Chiesa e gli altri culti.

Se avessi potuto, avrei senz'altro suggerito al professore Leziroli, una ulteriore sessione che sarebbe stata oltremodo d'attualità sul tema la Chiesa e la scienza.

Alcune vicende personali non mi hanno consentito di farlo quando era il momento, rimedio in parte oggi, offrendo all'Amico Leziroli e a quanti avranno un qualche interesse, queste brevi pagine di invito in ordine alle problematiche suscitate da motivi etici quando c'è di mezzo la scienza e i timori di coscienza¹.

La domanda che ricorre frequente, di questi tempi, è quella della crescente preoccupazione dei limiti che dovrebbero essere imposti a quelle che comunemente definiamo genetechnologie; limiti dicevamo, che l'etica e la

* Questo articololetto è la brevissima sintesi di un paragraffetto di un più ampio ed articolato lavoro monografico che sto approntando e che volentieri anticipo per onorare Giuseppe Leziroli nell'anno in cui lascia l'insegnamento. Ringrazio di cuore Demetrio Neri, ordinario di Bioetica, per avermi suggerito alcune riflessioni e per la pazienza di averlo letto.

¹ "Faremo la più importante scoperta scientifica dell'età contemporanea quando qualcuno – o qualche gruppo – riuscirà a rispondere al seguente quesito: in che modo esattamente i processi neurobiologici causano la coscienza? Si tratta dell'interrogativo più importante che le scienze biologiche devono affrontare, eppure viene spesso evitato, e quando non è evitato, è spesso frainteso" (p. 7), così JOHN R. SEARLE, tra i padri fondatori della pragmatica moderna, in un articolo apparso su *MicroMega*, aprile/maggio, Editoriale L'Espresso, Roma, 1998, dal titolo 'Per una storia empirica della Coscienza'.

morale comune, oltre che la scienza giuridica dovrebbero porsi sempre più frequentemente².

Dal caso della pecora Dolly³ che molto ha imperversato sui mezzi di informazione aprendo un serrato dibattito non solo tra gli addetti ai lavori, è stato un continuo di esperimenti offerti dalle scienze non solo biologiche che sono intervenute sulla natura stessa degli esseri animati⁴.

Le sperimentazioni sui vegetali e sugli animali ormai da tempo rappresentano una prassi consolidata, che mira ad esaltare la convenienza che deriverebbe da un miglioramento della qualità delle razze con conseguente abbattimento di costi.

² Interrogativi sul quale ha riflettuto da par suo lo storico-giurista PIERO BELLINI, *Qualche osservazione in tema di bioetica*, in *Studi in onore di Anna Ravà*, a cura di CARLO CARDIA, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 51-68 ed in particolare alle pp. 54 e 55 leggiamo "... Il tradizionale schema deontologico (la decantata equivalenza del «vivere secondo ragione» al «vivere secondo natura») lascia così il campo alla esigenza umana d'un «vivere secondo cultura»: al metro di modelli operativi (razionali e emozionali), capaci in sé di esprimere la 'creatività dell'uomo': la sua attitudine a trascendere la dimensione puramente naturalistica della sua propria esperienza. E' essa (è la cultura) a fare dell'«homo sapiens» della storia naturale l'«homo fabersuae fortunae» della storia civile: a farne un 'soggetto': una 'persona'. Niente conta in natura l'individuo: laddove è proprio la cultura a affrancare l'uomo singolo (preso nella irripetibilità del proprio essere) da un vincolo di totale sottordinazione alle esigenze vitali (di sopravvivenza) della specie. Fatto di natura il «bellum omnium contra omnes»: fatto di cultura la «pax civilis»: fatto di cultura la «pax christiana». Proprio perché «capace di cultura» l'uomo è «capace di virtù»: e proprio per ciò è «capace d'un amore umano». Fatto essenzialmente culturale la «dilectio hominis propter Deum». Fatto essenzialmente culturale la «delectio hominis propter hominem». Fatto culturale – d'altro canto – è la stessa ribellione adamica. Prodotto di cultura – in questa mutata prospettiva – diventa il principio stesso di «rispetto della natura»: della «positività di quanto ci offre»".

³ La possibilità di riprodurre organismi identici, figli di un solo genitore, è già stata dimostrata da diverse sperimentazioni sugli animali. Si iniziò con le rane, le cui uova fecondate private del loro nucleo e rifornite poi dei nuclei di altre cellule somatiche, diedero luogo alla nascita dei girini. Poi si passò ai topi ed ai conigli e, quindi agli animali da allevamento del quale la pecora Dolly ne è l'emblematico esempio. Ian Wilmut, in un laboratorio di Edinburgo, era già riuscito ad ottenere una clonazione di ovino utilizzando proprio le cellule embrionali. Nel luglio del 1996 con la pecora Dolly ha dimostrato come fosse possibile la clonazione da un soggetto adulto. Cfr. GINA KOLATA, *Cloni. Da Dolly all'uomo?* (trad. it. Alessandro Serra), Raffaello Cortina Editore, Milano, 1998, pp. VII-301, ed ivi spec. p. 210 "... A questo punto Willadsen fu portato a chiedersi cosa avrebbe comportato per un animale di una specie portare un feto di un'altra specie sino alla nascita. Se si fosse riusciti a creare un embrione con cellule della placenta identiche a quelle della madre surrogata ma con cellule fetali appartenenti a una specie completamente diversa, la gravidanza avrebbe potuto esser portata a termine? Per esempio, se la madre surrogata fosse stata una pecora e la placenta fosse stata formata di cellule di pecora, contrariamente al feto, formato di cellule di capra, l'individuo risultante sarebbe sopravvissuto? Willadsen scoprì che così sarebbe stato, realizzando la sua idea di usare embrioni chimerici per salvare specie in pericolo".

⁴ GINA KOLATA, *Cloni. Da Dolly all'uomo?* cit., ed ivi in apertura di capitolo, p. 263 "Ian Wilmut non vede certo con favore la clonazione di esseri umani e si è espresso più volte in questo senso. Durante un incontro pubblico sul tema della clonazione, dal palcoscenico prese la parola per dire che quando si parla di clonare un uomo 'Non trovo la cosa spaventosa. La trovo triste'. Wilmut dichiarò di essere preoccupato delle pressioni che i genitori eserciterebbero su un bambino clonato, e di sentirsi offeso all'idea di tentare di creare una copia di qualcuno già nato".

Tuttavia, ci vuole un serio impegno e soprattutto una ponderata riflessione quando tali esperimenti riguardano l'uomo. Seppur in poche pagine, proverò a ragionare a mente alta su alcune di queste sperimentazioni correlate ai problemi di ordine etico e morale, non trascurando il 'fatto religioso'.

Il problema di fondo, dunque, è quello di una corretta disciplina giuridica, accomunata ad un'altrettanto rigorosa qualità etica e morale che non lasci scampo ad un incontrollato sistema sperimentale con la conseguenza di rendere l'uomo svincolato da tutto, sciolto da ogni serio controllo⁵.

Sarà quindi il caso di vedere cosa è bene e ciò che è male nel campo della ricerca scientifica in ordine alle genetecologie, valutando obiettivamente pro e contro, pericoli e benefici⁶.

⁵ Ha scritto recentissimamente DEMETRIO NERI, *Sul "Testamento biologico": esigenze normative e ritardi legislativi*, in *Cass. Pen.*, XLIX, maggio 2009, 5, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 2205-2214, ed ivi p. 2213 "Si dovrebbe dunque concludere dando ormai per acquisito, nella nostra società e nella nostra cultura bioetica e giuridica, il pieno riconoscimento dell'autodeterminazione della persona nei confronti dei trattamenti sanitari, ben attestato, come s'è visto, dall'evoluzione del Codice deontologico dei medici italiani a partire dal 1989 e confermato da numerose leggi ordinarie e da note sentenze della Corte costituzionale. Tuttavia, a fronte di ciò, non si può sottovalutare il fatto che il modello di relazione medico-paziente fondato sul consenso informato e improntato all'autonomia decisionale del paziente non è ancora riuscito ad esprimere tutte le sue potenzialità nella pratica medica al capezzale del paziente. Le cronache, anche recenti, ci permettono di cogliere l'esistenza di una certa resistenza, quasi che il rispetto della volontà del paziente venga percepito dalla professione medica come un'intrusione esterna, foriera di conflitti e di tensioni nella relazione medico-paziente, tanto che quando un paziente dichiara di voler esercitare questo suo diritto il caso finisce sui giornali, scoppiano le polemiche e si manifestano le resistenze"; mi vengono alla mente le parole di Giovanni Paolo II "Ogni uomo non può sfuggire alle domande fondamentali: che cosa devo fare? Come discernere il bene dal male? La risposta è possibile solo grazie allo splendore della verità che rifugge nell'intimo dello Spirito Santo ...", GIOVANNI PAOLO II, *Lo splendore della vita. Lettera enciclica 'Veritatis Splendor'*, Editrice Elleedici, Cascine Vica – Rivoli (TO), 1993, la citazione è a pagina 4.

⁶ GIOVANNI FORNERO, *Bioetica cattolica e bioetica laica*, Bruno Mondadori, Milano, 2005, spec. p. 49 ss; ID., *Laicità debole e laicità forte. Il contributo della bioetica al dibattito sulla laicità*, Bruno Mondadori, Milano, 2008, spec. p. 64 ss.; e sulle tematiche del libro citato di Fornero interessanti le osservazioni di PATRIZIA BORSSELLINO, *Esiste davvero la bioetica laica, ed esiste ancora la bioetica cattolica? A proposito di G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica*, in "Bioetica. Rivista interdisciplinare", 1, Zadig, Milano-Roma, 2007, pp. 32-42; ma anche LAURA PALAZZANI, *Bioetica laica*, in GIUSEPPE DALLA TORRE (a cura di), *Lessico della laicità*, Studium, Roma 2007, pp. 73-79. Così come forte è il messaggio contenuto nell'opera di ELIO SGRECCIA, *Manuale di Bioetica*, vol. I, *Fondamenti ed etica biomedica*, Vita e Pensiero, Milano, 2007, dove a p. 137 leggiamo: « Il fenomeno «vita», nel suo dispiegarsi in varietà di forme nel mondo, ha il suo vertice nella vita dell'uomo: l'uomo rappresenta, anche agli occhi del biologo e del naturalista, la forma più ricca, più autonoma, più attiva di vita, al di sopra del regno dei viventi e al culmine della storia naturale dell'universo. La biologia si occupa della vita dell'uomo, così come delle altre forme di vita infraumana, ma non può non tener conto, specialmente nella sua fase applicativa, diagnostica o terapeutica, delle peculiarità della vita umana: l'uomo differisce dagli animali e dai primati non soltanto per il numero dei cromosomi o per la morfologia. La medicina da parte sua ha come compito centrale il servizio all'uomo, alla sua salute e, anche se l'immediato contatto del medico è con la corporeità umana, non è possibile, per nessun medico, fare astrazione dalla libertà-responsabilità del singolo, dalla totalità della persona del paziente, così come anche dall'insieme della comunità degli uomini e dell'ambiente sociale».

Al mondo d'oggi nessuno pensa seriamente che le sperimentazioni in campo genetico debbano essere fermate o avere dei limiti, quanto piuttosto sottoposte, questo sì, ad un controllo attento e rigoroso per meglio monitorare modi e mezzi di applicazione e scongiurare così eventuali usi non codificati ed abusi sconsiderati. Ecco perché è d'uso parlare di un diritto all'integrità patrimoniale genetica e di un diritto alla diversità; questo perché è tempo di riconoscere oggettivamente la necessità di una tutela del genoma umano inteso come patrimonio di tutta l'umanità e non del singolo. Penso infatti, che nessuno si sognerebbe di negare che la differenza biologica primaria tra gli uomini è costituita proprio dal patrimonio genetico⁷.

Bisogna dunque guardare alla corretta applicazione oltre che alla sua liceità dei comportamenti dell'uomo il quale, con lo strumento della ricerca scientifica non può comunque prescindere da taluni valori, quelli, ai quali si accennava, della morale e del diritto⁸.

Certo, richiamare tout court, una tutela del genoma umano non vuol dire prospettare una visione catastrofica o addirittura allarmistica dell'incessante

⁷ STEFANO RODOTÀ (a cura di), *Questioni di Bioetica*, con la collaborazione di Margherita Pelaja e Gabriella Bonacchi, Laterza, Roma-Bari, 1993, spec. p. 18 ss.; e dello stesso autore cfr. STEFANO RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano 2006; nonché il saggio di GIUSEPPE ZEPPEGNO, *Clonazione, 2 aspetti Etici*, in AA.VV., *Dalla parte della vita. Itinerari di bioetica*, vol. I, Effatà Editrice, Cantalupa (To), 2007, p. 377 ss.

⁸ GIULIO GIORELLO-UMBERTO VERONESI, *La libertà della vita*, a cura di Chiara Tonelli, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, pp. 11-115, ed ivi spec. pp. 33 e 34, (Veronesi): "... Non è che morire sia etico e vivere non lo sia! Non ho nulla da obiettare a chi ritiene che sia "etico" lo sforzo mirato a vivere di più. Un conto è il dovere di morire sotto il profilo evolutivo, un altro conto è la tendenza individuale a vivere il più a lungo possibile. In questa tensione naturale, non capisco perché dovremmo considerare più etica una polarità piuttosto che l'altra. Abbiamo cominciato con il conatus di Spinoza. Varrebbe la pena di ricordare i primi versetti del Genesi in cui la vita è presentata come un dono di Dio. Se pensiamo che vi sia in noi una spinta a vivere il più a lungo possibile, non vedo perché dovremmo porci un problema morale di fronte all'opportunità di allungare la nostra esistenza di centovent'anni! Forse, certe obiezioni concernono piuttosto la qualità della vita: si ritiene che quarant'anni in più siano quarant'anni di vecchieia; in realtà, sono quarant'anni che vanno ridistribuiti sui centoventi in questione. Credo, però, che alla base di molte delle resistenze etiche vi sia la paura per una medicina che non è più di tipo palliativo o di stampo curatico-eziologico, ma che punta direttamente alla ridefinizione dell'uomo"; ma anche MARK LILLA, *Il Dio nato morto. Religione, politica e Occidente moderno*, (trad. it. di Riccardo Fedriga e Sara Puggioni), Baldini Castoldi Dalai Editore, Milano, 2009, pp. 11-351 ed ivi in particolare il riferimento a p. 140 "...Uno dei modi con cui i teologi affrontano l'esistenza del dolore è quello di garantire ai credenti che la giustizia divina verrà esercitata nell'aldilà"; ed altresì MICHEL ONFRAY, *Trattato di ateologia. Fisica della metafisica*, (trad. it. Gregorio De Paola), IIa ed., Fazi Editore, Roma, 2009, pp. 13-219, spec. pp. 87-89 e a p. 87 leggiamo che "In fatto di scienza, la Chiesa sbaglia da sempre su tutto: in presenza di una verità epistemologica, essa perseguita lo scopritore. La storia del rapporto tra scienza e cristianesimo partorisce una notevole somma di sciocchezze e di stupidità. Dal rifiuto dell'ipotesi eliocentrica dell'antichità alle condanne contemporanee della sperimentazione genetica per l'umanità si accumulano venticinque secoli di pasticci. Il passo che avrebbe tenuto l'Occidente senza tante vessazioni della scienza, si può solo immaginarlo".

progresso alla stregua di un pericolo per l'umanità. È innegabile che grandi vantaggi si sono avuti dagli sviluppi delle diagnosi genetiche, ma è altrettanto innegabile che un uso improprio dei dati personali quali sono appunto quelli genetici, potrebbero causare gravi fenomeni di discriminazione fondati su dati biologici acquisiti. Così come questo non vuol dire accettare quello che comunemente si definisce riduzionismo biologico, perché se non si discute che l'uomo non dipende solo dai suoi geni è altresì vero che la differenza biologica tra gli uomini è data proprio dal patrimonio genetico, lo abbiamo appena ricordato⁹.

Con le applicazioni delle tecniche di riprogrammazione genetica è nata la possibilità di curare le malattie ereditarie; una manipolazione di cellule somatiche, infatti, può causare l'eliminazione anomala nel corpo dell'individuo senza che la modificazione genetica venga trasmessa ai suoi discendenti. Le sempre maggiori conoscenze che si raggruppano nelle tecniche del DNA ricombinate hanno aperto nuovi orizzonti e percorso nuove strade per le cure delle malattie ereditarie con benefici di indubbia validità che sono sotto gli occhi di tutti. Il limite dovrebbe essere quello, come ricordavo all'inizio, di non indirizzare questa ricerca per ottenere, ad esempio, la costruzione mirata del patrimonio genetico umano attraverso una selezione delle caratteristiche genetiche da trasmettere alla discendenza: così operando ci troveremmo di fronte ad un chiaro esempio di ricerca negativa che deve essere considerata un limite¹⁰.

⁹ LUCA CAVALLI-SFORZA/FRANCESCO CAVALLI-SFORZA, *La selezione naturale e il caso. (La democrazia della natura)*, in *MicroMega*, 1 / 2009, Editoriale L'Espresso, Roma, 2009, pp. 87-94 ed ivi alle pp. 90 e 91 si legge "... La ricerca del XX secolo ha portato alla comprensione del materiale ereditario: si è visto che i tratti caratteristici che passano da una generazione all'altra, quelli che Mendel chiamava «elementi» e oggi chiamiamo «geni», sono prodotti a partire da un'unica lunghissima molecola di acido desossiribonucleico (dna) presente nel nucleo di ogni cellula di ogni organismo vivente. L'analisi del genoma (cioè del patrimonio ereditario, del dna) di una grande varietà di esseri viventi ha fornito la prova più inconfutabile della teoria di Darwin: tutti derivano da antenati comuni, attraverso un lungo percorso di differenziazione, di cui stiamo diventando in grado non solo di ripercorrere, ma di datare le tappe. (...) Tuttavia la vita è un fenomeno solo, che ha assunto decine e centinaia di milioni di forme diverse, di cui ben oltre il 99 per cento è scomparsa col tempo. Non incontreremo mai Luca (Last Universal Common Ancestor, o ultimo antenato comune a tutti: in pratica, il primo essere vivente), sia perché è scomparsa senza lasciare altra traccia che il dna dei suoi discendenti, sia perché era certamente ultramicroscopico. Ma questo non ci impedisce di avanzare nella ricostruzione del passato e del presente della vita".

¹⁰ ATTILIO PISANÒ (a cura di), *Se la specie umana sia titolare di diritti*, ESI, Napoli 2007; ma anche DEMETRIO NERI, *La Bioetica in laboratorio*, Laterza, Roma-Bari, 2005, spec. pp. 119-120 "Il problema della bioetica comincia quando i disaccordi morali che persone ragionevoli possono manifestare su varie tematiche diventano una questione pubblica che esige una soluzione. E poiché molto spesso questi disaccordi nascono dalle credenze morali e religiose più profonde, il compito di trovare una soluzione non è certo facile. La questione della ricerca sulle cellule staminali ne è un esempio, ma non certo

Ora, le manipolazioni genetiche, così come le altre questioni, dalla bioetica, all'aborto, all'eutanasia, e al trapianto degli organi e così via, implicano considerazioni che riguardano sì l'etica ma anche la religione ed il diritto¹¹.

Quindi, di ogni argomento della bioetica, così come delle manipolazioni genetiche vanno tenuti in conto soprattutto oltre agli aspetti squisitamente religiosi, anche quelli di ordine morale e sociali dai quali, quindi, far discendere gli opportuni corollari giuridici¹². Con l'incalzare delle tecnologie e dei progressi dell'ingegneria genetica si fa sempre più pressante, infatti, l'esigenza

*il solo. Da quanto abbiamo detto in precedenza è già chiaramente emerso che le questioni bioetiche fondamentali sono quelle che riguardano il problema delle fonti dalle quali prelevare le cellule e, in particolare, la liceità della sperimentazione sugli embrioni umani. Sarebbe però riduttivo pensare che questi siano i soli problemi da affrontare. Nel dibattito sono stati sollevati anche problemi di carattere più generale, che riguardano l'intero campo della ricerca biomedica avanzata e sono di grande interesse e complessità, soprattutto per i loro riflessi di ordine sociale, economico e politico. Ci si è chiesti, ad esempio, se è giusto investire ingenti risorse finanziarie in ricerche biomediche ad alta tecnologia mentre vi sono intere popolazioni che mancano delle cure mediche essenziali; oppure se è giusto che le aziende farmaceutiche che finanziano queste ricerche ottengano brevetti sullo sfruttamento commerciale dei nuovi trattamenti; e, infine, come sarà possibile assicurare l'accesso a questi trattamenti a tutti coloro che ne avranno bisogno"; ed altresì GIUSEPPE ZEPPEGNO, *Clonazione, 2 aspetti Etici* cit., p. 384*

¹¹ Per capire come ci si deve porre davanti agli irrisolti problemi del mondo e non soltanto circoscritti a quelli aventi a motivo le questioni in campo medico/biologico, suggeriamo l'eccellente volume di JOHN GRIBBIN, *L'Universo. Una biografia*, (ed. it. a cura di Stefano Sandrelli), Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008, pp. VII-304 ed ivi spec. pp. I-27 e 221-252; e con un taglio storico-culturale decisamente convincente, anche quello di JOHN D. BARROW, *Perché il mondo è matematico?*, traduzione di Bruna Tortorella, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. VII-108 ed ivi spec. pp. 32 e 33 "... Questo tipo di formazione è presente nell'inglese antico; ad esempio, nella versione di Re Giacomo della Bibbia per parlare della durata media della vita dell'uomo si usa l'espressione «tre volte venti anni più dieci». Per «venti» viene usata la parola inglese score che ha un'interessante gamma di significati. Vuol dire venti, come nel testo biblico, ma anche tenere il conto e significa anche tracciare un segno su qualcosa ...".

¹² MICHELE ARAMINI, *Manuale di Bioetica per tutti*, Edizioni Paoline, Milano, 2006, pp. 17-294 ed ivi alle pp. 117 e 118 a proposito dei problemi legati all'etica leggiamo "*L'etica nei confronti della ricerca biomedica ha un'attitudine positiva, di incoraggiamento; si tratta di un cammino intellettuale proprio dell'uomo, che si trasforma in beneficio per la migliore cura delle malattie e il prolungamento della vita. (...) Dal punto di vista etico si può comparare il rischio che si affronta con la sperimentazione a quello che si affronta nella donazione di un proprio rene a favore di un parante o un amico che ne abbia assoluta necessità. Non vi sono obiezioni purchè si assicuri la vita e la funzionalità renale del donatore. (...) Più precisamente si deve dire che il rischio non può essere tale in quantità e qualità da violare i valori essenziali dell'uomo: la vita, la funzionalità degli organi vitali, le capacità superiori dell'intelligenza e della volontà, le convinzioni personali, morali, religiose, politiche ecc. (...) Il diritto alla vita è inalienabile e pertanto neppure il paziente, e ancor meno il volontario sano, che si sottopone a una sperimentazione, può oltrepassare i limiti di disponibilità stabiliti dalla legge (art. 5 del Codice Civile) e può conferire ai ricercatori l'autorizzazione a mettere gravemente a rischio la sua vita o una funzione vitale: un tale consenso sarebbe privo di valore giuridico ed etico. Il diritto alla integrità biologica, proprio di ogni individuo, sovrasta qualsiasi altro interesse privato e collettivo e si inquadra nel principio generale, e costituzionale, del rispetto della persona umana".*

di una regolamentazione legislativa che contemperi limiti etici e giuridici alla eventuale applicazione in campo medico-scientifico¹³.

Non può seriamente essere discusso che la medicina curativa è indirizzata ad intervenire sul patrimonio genetico dell'uomo allo scopo e per finalità prettamente terapeutiche, anche se la possibilità della cura di malattie con la terapia genetica è purtroppo ancora limitata ad un circoscritto numero di malattie ereditarie. Questo perché la medicina curativa è essenzialmente rivolta alla modificazione dei geni che compongono il patrimonio genetico dell'uomo. Lo scopo, dunque, è senz'altro quello di 'aggiustare', porre rimedio al malfunzionamento e di sostituirli con geni normali, 'sani' eliminando quelli 'difettosi' quando la diagnosi ha appurato che si è verificata una malformazione, cioè una anomalia nella duplicazione¹⁴.

Jacques Testart, in un saggio del 1996 affermava che *'l'uomo è trasparente'*¹⁵, intendendo che le informazioni genetiche rivelano i segreti più nascosti

¹³ "Con la Costituzione repubblicana all'eguaglianza in senso formale si aggiunge l'eguaglianza in senso sostanziale e l'individuo è inteso finalmente come persona reale, come soggetto fatto di «carne», di idee, di diritti e di doveri. Da quel momento inizia il processo di «costituzionalizzazione» della persona. Un processo non indifferente perché elevare la persona al rango costituzionale vuol dire proteggerla con un'armatura forte e solida, e porla al riparo da abusi e svilimenti", così Guido Alpa nella recensione a proposito del libro di STEFANO RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp. 7-83, apparsa nella *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, fasc. 2, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 651, 652 e 653.

¹⁴ È interessante capire la posizione assunta dalla Chiesa su questi specifici temi analizzati anche in un recente saggio da ALESSANDRO SPECIALE, *Il relativismo della Chiesa gerarchica*, in *MicroMega*, 2 / 2009, Editoriale L'Espresso, Roma, 2009, pp. 144-154 ed ivi spec. pp. 153 e 154 ove leggiamo "...In conclusione, vale la pena notare che scrittori influenti del mondo cattolico spingono oggi in direzione di un'estensione anche alla fine della vita del «principio di precauzione» adottato oggi per l'inizio della vita. La Chiesa, infatti, non può dire con precisione quando l'anima venga infusa nel corpo, se al momento del concepimento oppure successivamente, durante la gestazione, ma per precauzione è rigorosamente contraria all'aborto anche nelle primissime ore dopo il concepimento perché non è possibile escludere con certezza che la distruzione di un embrione non comporti la distruzione di una vita umana, di una persona. La recente istruzione *Dignitas personae* della Congregazione per la dottrina della fede arriva anzi ad affermare esplicitamente che «l'embrione umano ha fin dall'inizio la dignità propria della persona» (§ 5). L'adozione di un simile principio, riassunto nel motto latino in *dubio pro vita*, se esteso alla fine della vita, comporterebbe – come richiesto da alcuni membri della Pontificia accademia per la vita – il rifiuto del criterio delle morte cerebrale. In base alla quale una persona viene dichiarata morta quando il suo encefalogramma è piatto. Questo significherebbe ritornare al più antico criterio di morte cardiaca, con il quale però diventerebbe impossibile, in moltissimi casi, l'espianto di organi per il trapianto. È evidente che, nel caso la Chiesa decidesse di adottare il «principio di precauzione» anche per la fine della vita, ogni accanimento terapeutico diverrebbe lecito e anzi obbligatorio. Allo stesso modo, nella formulazione attuale del magistero della Chiesa rimangono dei semi di contraddizione, che lasciano però aperto uno spiraglio – per quanto sottile – di una comprensione più sfumata, più dialogica, più umana della morte, e quindi della stessa vita".

¹⁵ JACQUES TESTART, *La procreazione assistita: un manuale per capire, un saggio per riflettere*, Il Saggiatore, Milano 1996, pp. 118; ELIO SGRECCIA (a cura di), *Il dono della vita: Istruzione della Congregazione per la dottrina della fede su il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione*

dell'essere umano fino a prevederne il futuro biologico. Ciò implica una vulnerabilità e maggiori rischi in quanto l'uomo non ha più un diritto alla privacy, in relazione ovviamente alle informazioni genetiche e, il principio stesso di uguaglianza potrebbe essere seriamente minato da una possibile discriminazione che si basi su dati biologici acquisiti. Ecco perché le nuove potenzialità di conoscere come il corpo funziona e come funzionerà durante l'arco temporale della vita dell'individuo suscitano tutta l'attenzione possibile da parte di tutti e non solo delle istituzioni anche se queste ultime, per il ruolo ricoperto, dovranno operare maggiori controlli. Non è peregrina l'idea che la conoscenza genetica può diventare un mezzo di controllo sociale, cioè un modo per verificare gli standard di normalità degli uomini, con inevitabili potenziali discriminazioni per le loro diversità che dovessero appalesarsi. Infatti, un uso non corretto, se non addirittura improprio dei test genetici incamerati, potrebbe portare ad acconsentire arbitrarie e affatto legittime pratiche di esclusione, o a rafforzare il potere delle istituzioni che ne monitorerebbero l'evoluzione usandoli secondo convenienza. Valori importanti come la privacy, l'autonomia individuale, l'autodeterminazione, tutti diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti ad ogni essere umano, potrebbero essere seriamente compromessi se si procedesse, come abbiamo avvertito, con una utilizzazione impropria delle nuove capacità tecnico-scientifiche di diagnosi¹⁶. Insomma, si avverte che l'informazione genetica, così come l'abbiamo delineata, potrebbe evidenziare discriminazioni nei riguardi delle persone o di determinate e qualificate categorie; coloro che hanno i tratti genetici di alcuni disordini possono, per esempio, essere ridefiniti come soggetti predisposti a rischio esponendoli, quindi, potenzialmente ad una emarginazione. Se, con-

umana, Vita e Pensiero, Milano 1987; GIOVANNI RUSSO, *La bioetica e le tecnologie della vita umana nascente*, Elledici, Cascine Vica – Rivoli (TO), 1994; GIOVANNI MARIA PACE (a cura di), *L'embrione: una questione aperta: interviste sulla nuova biologia a Renato Dulbecco, Carlo Flamigni, Luigi Lombardi Vallauri, Giovanna Melandri, Stefano Rodotà, Card. Ersilio Tonini, Sperling & Kupfer*, Milano, 1998.

¹⁶ Ha scritto di recente LUIGI LACROCE, *Cronaca legislativa*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 2, 2009, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 263-285 ed ivi a p. 271 che "... Il corpo umano, la vita umana, diventa, altrimenti, cosa che appartiene alla persona e non il modo concreto con cui la persona esiste», la sua soggettività unica ed irripetibile. Paradossalmente, proprio la formula retorica, maggiormente utilizzata da chi rivendica, in tale materia, un diritto assoluto di autodeterminazione della persona: « a chi appartiene la vita?», «di chi è la mia vita?», porta inesorabilmente a ridurre il corpo e la vita a rango di cosa, e inevitabilmente rimanda ad un soggetto proprietario, ledendo la dignità delle persone più deboli e alimentando pericolose forme di discriminazione. Se vi è un bene su cui il diritto può decidere, significa che vi è anche un titolare (perlomeno potenziale) di tale bene. Siamo alla deriva della vita e della riconduzione del corpo umano a cosa, a oggetto su cui il potere decide. Il corpo umano ridotto a cosa segna, così, il trionfo della bio-politica: l'uomo ridotto a prodotto delle biotecnologie".

tinuando nell'esempio, ad un datore di lavoro, ad un operatore economico o ad un professore è permesso di ottenere dati genetici rilevanti per il potenziale stato futuro dei loro clienti o dei loro discendenti, allora la discriminazione di cui dicevamo un momento fa, negata dall'assistenza sanitaria, o dal lavoro o dall'istruzione, può materializzarsi ad ogni piè sospinto, senza alcun reale controllo: impunemente¹⁷. Ecco perché avvertivo che la diagnosi di una predisposizione ad una malattia o ad una tara comportamentale potrebbe essere discriminante per la persona umana.

Ed allora, come fare per eliminare alla radice questi rischi?

In verità esistono oggi istituzioni legittimate al trattamento di tutti questi dati, nel senso che hanno la possibilità di immagazzinarli e raccogliarli in dote senza alcuna possibilità di divulgazione anche in ragione di un preciso scopo istituzionale: penso alla Croce Rossa Internazionale, a al Medical Information Bureau ed alle tante banche dati governative e non che hanno lo scopo di migliorare la qualità della salute degli individui senza alcuna discriminazione con il divieto espresso, appunto, di qualsivoglia forma divulgativa. È anche vero che qualsiasi deposito di campioni biologici può trasformarsi potenzialmente in una banca di dati genetici di fronte ai quali è bene garantire sicurezza e privacy; trascurare questo aspetto, in relazione all'enorme bagaglio di informazioni genetiche incamerate, significherebbe esporre milioni di individui a potenziali casi di discriminazione i quali potrebbero, per esempio, essere limitati nelle loro possibilità in ordine proprio ad una individuata anomalia genetica pur non palesemente manifestata, oppure l'utilizzo di queste banche dati per fini strumentali; in una parola, un modo indiretto di controllo sociale che attenta così, in radice, i principi ed i valori propri di ogni paese, di ogni democrazia. Ecco perché, a mio modo di vedere, consentire l'accesso indiscriminato presso le banche dati che hanno immagazzinato le informazioni genetiche, costituisce oggettivamente una violazione della privacy oltre che un pregiudizio dell'autonomia dei soggetti ai quali i dati violati possono essere facilmente ricondotti¹⁸. Per questi motivi, la facoltà di assumere informazioni

¹⁷ Lo abbiamo già specificato in apertura del saggio, in particolare alla nota 1, quando ricordavamo della possibilità di riprodurre organismi identici, figli di un solo genitore, già dimostrata peraltro da diverse sperimentazioni sugli animali.

¹⁸ Ecco cosa scriveva dalle pagine di Repubblica del 30 dicembre del 2002, STEFANO RODOTÀ in un articolo dal titolo "Dall'uomo-fotocopia alla pulizia genetica", che rappresenta da par suo in modo chiarissimo il problema che ci occupa e, quindi, lo riporto solo in parte sintetizzato: *'Con l'annuncio, accompagnato da legittimi dubbi, della prima clonazione umana si chiude un anno "bioetico" intenso e inquietante. E allora discutiamo pure di clonazione, ma che questo non diventi l'argomento per distogliere lo sguardo da altri temi, eticamente altrettanto importanti e socialmente assai più urgenti, quali sono quelli della ricerca sulle cellule staminali e dell'emergenza aids, che rischia di aggravarsi*

genetiche deve corrispondere ed essere circoscritta ad una reale finalità sociale in relazione allo stato di salute del soggetto, limitando espressamente la

drammaticamente dopo la dura presa di posizione dell'amministrazione americana contro la possibilità di un prezzo politico per i farmaci necessari a curare gli ammalati soprattutto nei paesi africani. Com'era prevedibile, la presunta clonazione di una bambina ha mosso ondate d'indignazione, con rischi di semplificazioni che non giovano né ad intendere la portata vera della questione, né ad avviare le giuste strategie di contrasto. L'argomento critico più forte rimane quello che si preoccupa dei diritti della persona nata grazie alla clonazione. Hans Jonas ha insistito sul «diritto trascendente di ciascun individuo a un genotipo soltanto suo, non condiviso con altri, irripetibile», traendone la conseguenza che un individuo clonato è «leso a priori proprio, in questo diritto» (anche se questo argomento dovrebbe fare i conti con i caratteri dei gemelli monocoriali). Siamo sul terreno dell'unicità, indissolubilmente legata a «un evidentissimo diritto di non sapere, insito nell'esistenza, negato a chi fosse costretto a sapersi copia di un altro». Altrettanto eloquente è la posizione recente di Jurgen Habermas, che nella programmazione genetica vede comunque una dipendenza che precede l'ingresso nella comunità morale», «una svalutazione di sé indotta riflessivamente prima della nascita»: chi si scopre programmato sa di non essere più l'autore "indiviso" della sua storia di vita. Una questione di consapevolezza, dunque, non solo di biologia. Non è tanto l'"essere" fotocopia, quanto il "sapersi" fotocopia che incide sul diritto alla libera costruzione della personalità. È bene non perdere di vista questo aspetto del problema per non cadere in un pericoloso riduzionismo biologico. La nostra identità non dipende esclusivamente dal Dna, è frutto di una interazione complessa con l'ambiente, dalla quale nasce l'identità personale e sociale, restituendo alla persona quella unicità che la fa diversa da ogni altra. L'essere clonato non è predestinato a replicare nel mondo i comportamenti del suo modello, la biologia non può cancellare la biografia. Non bisogna trascurare, peraltro, l'insieme di fattori che sta dietro questa vicenda, dove s'intrecciano irresponsabilità scientifica, credenze pseudoreligiose, interessi di mercato, astuzie mediatiche. Si temono effetti imitativi, derive pericolose, sperimentazioni distruttive (quanti tentativi sono stati fatti prima di far nascere la bimba clonata? quanto è alto il rischio di sue malformazioni), e perciò s'invocano divieti planetari. Alcuni esistono già, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che si avvia a diventare testo vincolante per tutti gli Stati membri) e in un protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di biomedicina, approvato all'indomani della clonazione della pecora Dolly e che l'Italia, insieme ad altri paesi, ha firmato e ratificato. Ma il timore che possano nascere "paradisi genetici", accanto a quelli fiscali e a quelli informatici, è giustificato, poiché la dimensione globale del problema rende concreta l'ipotesi di paesi che non vorranno accettare divieti a qualsiasi possibilità di ricerca. Che fare, allora, contro questo nuovo genere di "Stati canaglia" che dovessero accogliere nel loro seno la stirpe dei clonatori? Azioni militari preventive per impedire che si consumi questo nuovo crimine contro l'umanità? O una resa di fronte all'inarrestabile marcia della tecnica? (...) Durante la preparazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la questione venne affrontata e si volle che l'art.3 vietasse solo la clonazione riproduttiva umana, legittimando quindi l'impiego di tale tecnica nei casi indicati come clonazione terapeutica, che riguarda cellule, tessuti, parti organi. <O:P/> O:P. Proprio lo scandalo della clonazione riproduttiva umana, anzi, dovrebbe mettere sotto gli occhi di tutti la differenza profonda che esiste tra questo caso e l'impiego della pura tecnica di clonazione nel caso delle cellule staminali, favorendo il superamento di resistenze che mettono in pericolo una ricerca dalla quale l'umanità può ricevere grandissimi benefici. È di pochi giorni fa la sfida a Bush, proprio su questo terreno, degli scienziati dell'università di Stanford; in Gran Bretagna già si lavora in questa direzione; e altri paesi (come la Germania) stanno adottando soluzioni che, magari con qualche ipocrisia, consentono di cogliere le benefiche opportunità offerte da questo tipo di ricerche. Non è accettabile che preclusioni ideologiche o religiose impediscano attività volte a tutelare meglio il diritto alla salute, definito "fondamentale" già dall'art. 32 della nostra lungimirante Costituzione. (...) Di nuovo, la biologia vuole cancellare la biografia, con una pericolosa regressione culturale e sociale. Oggi si assiste a una rivincita della fisicità che in nome della certezza biologica, può travolgere rapporti costruiti negli anni, sostituendo ad essi la nuda trama dei geni. Una «pulizia genetica», argomentata con l'assolutezza del diritto di conoscere la propria origine, può cancellare legami nei quali s'incarnano la comunanza di vita e

divulgazione di detti dati che potrebbero, altrimenti, essere utilizzati per usi diversi con quelle eccezioni che possono riguardare, per esempio, gli scopi di giustizia, come la possibilità di raccogliere ed analizzare campioni genetici per scopi investigativi e altre situazioni di questo tipo. Certo, gli sviluppi della diagnosi genetica hanno portato e continuano a fruttare grandi benefici sia alla salute individuale che collettiva, così come le nuove possibilità di intervento sul genoma umano mostrano obiettivamente dei grandi vantaggi. Così come, di contro, problematiche morali e giuridiche affiorano giorno dopo giorno, in ordine alle capacità di estrapolare informazioni da campioni di DNA; comunque si tratta pur sempre di valori e di diritti direttamente riferibili alla persona umana¹⁹.

l'incessante rinnovarsi delle ragioni dello stare insieme. Può determinare un drammatico impoverimento: il ritrovarsi non in relazione con gli altri, ma soli con la propria storia genetica. La verità biologica ad ogni costo è una conquista o una prigione? Se il mio vicino ostenta orgogliosamente la certezza della sua discendenza biologica, certificata dal test, potrò io sottrarmi a questo esame senza che cali su di me l'ombra inquietante di un dubbio? E quali possono essere gli effetti complessivi di una diffusione del test, dal momento che ormai sappiamo che il 10-15 per cento dei figli ha in realtà un padre diverso da quello legale? Non si avrebbero effetti distruttivi in famiglie dove un benefico «velo d'ignoranza» ha consentito la creazione di affetti saldi e condivisi? A quale prezzo la natura deve poter sconfiggere la cultura? Ecco perché questo tipo di test dev'essere sottratto alla pura logica di mercato. Se dalle relazioni individuali passiamo a quelle collettive, la contrapposizione tra mercato e diritti si fa ancor più drammatica, come dimostra l'atteggiamento assunto dagli Stati Uniti in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, contrario alla fornitura a basso costo dei farmaci necessari per curare malattie come l'Aids, la malaria, la tubercolosi. Si difendono i brevetti delle case farmaceutiche in modo cieco, senza tener conto che oggi nel mondo i malati di Aids sono 42 milioni (30 milioni nella sola Africa) ed ogni anno i morti sono milioni. Si può politicamente ed eticamente accettare che il diritto di proprietà cancelli in modo così brutale il diritto alla salute ed alla vita? Si può ignorare il rischio di sconvolgimenti sociali ed economici legati al diffondersi dell'Aids? Li ha ben descritti il Washington Post, parlando di "collasso sociale" di molti paesi, dell'Aids che "distruggerà non solo vite, ma intere società". Questi sono soltanto i più recenti tra i dilemmi che progresso scientifico e dinamiche di mercato sottopongono alla coscienza individuale e collettiva. Dobbiamo affidarli, in Italia, a una speciale Autorità per la bioetica, di cui si annuncia l'istituzione? Autorità del genere esistono, come in Gran Bretagna, con il compito di adattare a situazioni concrete i criteri molto larghi e molto liberali enunciati da leggi di principi. Se, invece, il compito dovesse esser quello di decidere le grandi questioni in un quadro legislativo fortemente proibizionista, com'è quello che anni si annuncia in Italia, saremmo di fronte a un'impennata autoritaria, pericolosa per la libertà di coscienza e di ricerca. Sarebbe preferibile riformare profondamente l'attuale comitato di bioetica, facendone il motore di una discussione pubblica e informata, che rimane la via migliore e più democratica per creare una consapevolezza comune sulle grandi questioni della vita nell'età della tecnica'.

¹⁹ PATRIZIA BORSELLINO, *Bioetica tra 'moralì' e diritto*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, pp. IX-370 ed ivi spec. pp. 113-135 e alle pp. 131 e 132 leggiamo che '... vanno sottolineate le innovazioni introdotte dal codice attualmente vigente rispetto al Codice di deontologia medica del 1998. In relazione all'ipotesi in cui l'interessato non è in grado, a causa delle condizioni fisiche e psichiche, di prestare il consenso, il codice attuale ha previsto come necessaria «l'autorizzazione dell'eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato». Si tratta di una previsione coerente con l'orientamento, che si va affermando sul piano normativo e dottrinale, a salvaguardare la duplicità dei soggetti coinvolti sulle situazioni di cura, anche nel caso in cui queste riguardino un soggetto natural-

Le risposte in ordine alla liceità delle manipolazioni sul genoma umano saranno differenziate a seconda dei loro fini ed effetti con riguardo precipuo alla dignità, alla salute, ai diritti assoluti, alla vita stessa tutti riconducibili alla persona umana: l'unico modo per proteggere l'umanità e i singoli esseri umani da una distorta utilizzazione delle conoscenze genetiche sarà, appunto, la tutela dei diritti insostituibili dell'uomo in relazione ai progressi della scienza messi al suo servizio²⁰.

In un qualsiasi manuale di medicina possiamo leggere che le informazioni genetiche sono contenute all'interno delle cellule che compongono un organismo e sono allineate sui cromosomi. Ogni organismo, animale o vegetale, ha un numero costante di cromosomi proprio della sua specie (per l'uomo sono 46) in ognuna delle sue cellule non sessuali, o somatiche e in queste denominate *diploidi*, per ogni cromosoma ve ne è un altro equivalente: questi cromosomi riuniti in coppia sono detti *omologhi*. Le ventitrè coppie di bastoncini che costituiscono il corredo cromosomico umano sono assortite in modo tale che ognuna risulti costituita da un esemplare paterno, proveniente dallo spermatozoo e da un esemplare materno derivante dall'ovocita ed avviene come conseguenza dei due fenomeni che caratterizzano la riproduzione sessuata, la *meiosi* e la *fecondazione*. Attraverso la meiosi si formano le cellule germinali o gameti che hanno un numero di cromosomi (apolide) pari esattamente alla metà di quello che è caratteristico delle cellule somatiche. Al termine delle diverse fasi della meiosi si formano, da una sola cellula diploide, quattro nuovi nuclei cellulari che contengono ognuna la metà del numero dei cromosomi presenti nel nucleo originario in una combinazione unica derivante dalla ripartizione causale degli omologhi della cellula originaria. Attraverso il fenomeno della fecondazione nel quale si fondano i diversi contributi genetici dei genitori e con il quale si forma l'identità genetica della progenie, viene ripristinato il numero diploide²¹.

mente incapace, mediante il coinvolgimento, nel ruolo di interlocutore dei medici, di un altro soggetto che, dell'incapace, rappresenti la volontà presumibile, se non se ne conosce la volontà effettivamente manifestata prima del subentrare dello stato di incapacità, e che ne realizzi il miglior interesse'.

²⁰ Ecco un esempio pratico dei benefici che l'uomo può trarre dalle ricerche in materia, anche se il caso che si riporta è in ordine alla procreazione: 'Genitori talassemici, selezionati gli ovuli e il bimbo nasce sano', così *Il Messaggero* a pagina 13 dell'edizione del 24 settembre 2009 titolava l'articolo che dava notizia dell'evento; e continua: "È perfettamente sano, pesa più di 3 chili ed è maschietto il primo bambino al mondo nato senza talassemia da una coppia di genitori portatori della malattia. È stato possibile grazie alla tecnica della selezione degli ovociti, che permette di analizzare il DNA prima del concepimento e si propone così come un'alternativa alla diagnosi pre-impianto che viene condotta sull'embrione. È la prima volta che si previene in questo modo una malattia genetica diffusa come la talassemia, o anemia mediterranea, e altre nove gravidanze sono già in corso".

²¹ Interessante e ricco di riflessioni il corposo saggio di CLAUDIA CIOTOLA, *Preliminari a uno studio*

È dimostrato che ai cromosomi spetta la regolazione e la trasmissione dei caratteri di ogni cellula e dell'intero organismo: infatti ogni cromosoma è costituito da proteine e da una molecola avvolta su se stessa di acido desossiribonucleico (D N A) su cui sono allineati gli ottantamila-centomila geni che compongono il patrimonio genetico di ogni individuo²². I geni costituiscono l'unità di materiale ereditario quello che si definisce *codice genetico* e che viene conservato e trasmesso alle generazioni successive grazie, come abbiamo visto e con i limiti di chi ha rappresentato questo processo in modo tanto superficiale ed approssimativo da far rizzare i capelli a tutti gli studiosi e non del settore, al D N A. Ometto di addentrarmi nelle funzioni proprie del D N A²³ ritenendo sufficiente ribadire che è proprio la particolare struttura a *doppia elica* che permette alla molecola di D N A di garantire la fedeltà al proprio archetipo genetico attraverso il *processo di replicazione*²⁴ che permette

del rapporto tra diritto alla salute e fattore religioso, in Diritto e Religioni (Rivista diretta da Mario Tedeschi) 6, 2 – 2008, Pellegrini, Cosenza, 2008, pp. 178-244 ed ivi a p. 192: «... La dignità umana, intesa in termini assoluti, viene configurata come un valore oggettivo e indisponibile e si presenta come una sorta di a-priori categoriale su cui si innestano e con cui si misurano i diritti fondamentali dell'uomo»; ma anche PIERO BELLINI, *Qualche osservazione in tema di bioetica* cit. p. 20 «... Contestabile – del resto – è la stessa «produttività in coscienza» d'una «sanzione coercitiva abbinata alla regola morale». «Eticamente sterile» una qualunque operazione intesa a «convertire la precettività morale in una precettività giuridica cogente». Sono carenze operative (quelle in cui può incorrere la precettività morale) a cui – con tutto il suo vigore – non è punto in grado di supplire la precettività giuridica. Questa non può ottenere – rispetto ai singoli individui – il risultato umano al quale tende la regola morale. Dico della «promozione spirituale del soggetto»: la quale non altrimenti può prodursi intus in pectore che grazie a un «atto spontaneo dello stesso agente»: di colui che adempie perché vuol adempiere»: perché «sente di dover adempiere», partecipa in coscienza dei valori che pervadono l'imperativo etico. Privo di significazione spirituale («coacta servitù Deo non placent!») resta il gesto a cui il soggetto si determini nolente: perché «forzato a farlo». Anzi quel gesto potrà sin rilevare in termini eticamente negativi, là dove abbia a informarsi ai modi d'un perbenismo ipocrita»; ma anche JONATHAN BARON, *Contro la bioetica*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008.

²² ELIO SGRECCIA, *Manuale di bioetica. Aspetti medico-sociali*, IIIa ed., vol. II, Vita e Pensiero, Milano, 2002, spec. pp. 257-273.

²³ SALVATORE AMATO, *Il DNA è una molecola dotata di morale?*, in MARIANNA GENSABELLA FURNARI (a cura di), *Le sfide della genetica. Conoscere, prevenire, curare, modificare*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 149-172; ma anche CARLA FARALLI, *Dati genetici e tutela dei diritti*, in CARLA FARALLI-GIUSELLA FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto e nuove tecnologie*, Gedit Edizioni, Bologna, 2007, pp. 247-253.

²⁴ Se tra la fine degli anni '30 e l'inizio degli anni '40 l'esistenza dei geni e il fatto che fossero contenuti nei cromosomi non era di fatto messo in dubbio, era tuttavia necessario comprendere come i 'bastoncelli' tanto piccoli, potessero di fatto essere i portatori di quel bagaglio immenso di informazioni che è il *codice genetico*. Molto prima di James Watson e Francis Crick già si sapeva quale fosse la composizione della molecola del D N A che è costituita dai nucleotidi, composti da un gruppo fosforico, da uno zucchero deossiribosio e da una base azotata. Queste ultime possono essere di due tipi: purine e pirimidine (nel D N A si trovano due tipi diversi di purine: l'adenina e la guanina e due tipi diversi di pirimidine: la cisonina e la timida. Esso, dunque, è costituito da quattro tipi di nucleotidi, che differiscono tra loro soltanto per la base azotata in esso contenuto. Gli

il funzionamento biologico per il tramite della *sintesi delle proteine*²⁵.

Anche nel campo della procreazione medicalmente assistita, oggi le moderne tecniche di laboratorio hanno fatto sì che uomo e donna, in assenza di rapporti sessuali, utilizzando gameti che non gli appartengono, possono sperare nella nascita di un figlio che altrimenti non avrebbero potuto avere (ci riferiamo ovviamente a quelle coppie che hanno problemi comunemente conosciuti come di infertilità)²⁶.

Ora, è indubbio che la legittima aspirazione di ogni coppia, o della maggior

esperimenti successivi, soprattutto con i batteri, a metà degli anni '40, hanno dimostrato che il materiale genetico è contenuto proprio nel D N A; restava, invero, da dimostrare come queste molecole potessero essere portatrici di un così enorme bagaglio in informazioni: la risposta si ebbe quando, nel 1953 Watson e Crick proposero un modello relativo alla struttura della molecola di D N A denominata a *doppia elica*. L'ordine delle basi lungo un filamento di D N A determina l'ordine delle stesse lungo l'altro filamento. Dal momento che i nucleotidi lungo un singolo filamento della doppia elica possono essere disposti secondo un qualunque ordine e che la molecola di D N A può essere lunga migliaia di nucleotidi, si realizza la possibilità di una enorme varietà. La sequenza, quindi, dei nucleotidi costituisce un vero e proprio *codice genetico universale* essendo ben quattro le basi azotate presenti nel D N A di ogni organismo vivente. L'infinita varietà di specie esistenti sulla terra dipende a seconda della quantità di D N A in conseguenza della maggiore o minore complessità dell'organismo; per queste notizie cfr. ALLAN J. TOBIN-JENNIE DUSHECK, *Nuovo Bios. Domande sulla vita*, Paravia Bruno Mondadori Editori, Torino, 2007, pp. III-144 (escluse le pp. I-XXIV che si riferiscono ad un utile glossario posto alla fine del volume), ed ivi spec. pp. 50-63.

²⁵ La replicazione è la proprietà fondamentale del materiale genetico, che permette alla molecola di D N A la possibilità di produrre copie di se stessa. Nel momento della duplicazione dei cromosomi, la molecola di D N A si apre, come una sorta di cerniera lampo, e le basi appaiate si separano nei punti dei legami idrogeno. Man mano che i due filamenti della doppia elica si allontanano, nuovi filamenti si formano lungo quelli vecchi, che servono da stampo necessario per i nuovi; se su un vecchio filamento è presente la timida, nel nuovo potrà corrispondere ad essa soltanto l'adenina. Dal momento che ogni filamento forma una copia del suo partner originario si avranno due repliche esatte della molecola. Tale processo, che si svolge con precisione molto elevata, permette al D N A di rimanere inalterato nel corso delle varie generazioni cellulari; cfr. ALLAN J. TOBIN-JENNIE DUSHECK, *Nuovo Bios. Domande sulla vita*, cit., spec. pp. 54 e 55.

²⁶ La sintesi delle proteine è la sequenza dei nucleotidi nella molecola di D N A che determina a sua volta la sequenza di quei venti amminoacidi che costituiscono le proteine, sostanze fondamentali per la struttura e la funzione delle cellule e degli organismi in generale. Attraverso il fenomeno della trascrizione si ottiene il passaggio dell'informazione genetica dall'acido desossiribonucleico alla proteina grazie all'intervento di un'altra molecola, l'R N A la cui struttura è molto simile a quella del D N A. Questa si lega a un filamento di D N A tramite un vincolo tra i nucleotidi conforme alla legge di complementarità, procedendo alla lettura delle *istituzioni* contenute nel D N A e alla loro traduzione in proteine. Nella trasmissione dell'informazione genetica ogni segmento di D N A corrispondente a un gene si traduce in una proteina specifica. Attraverso la sintesi della proteina il gene si esprime. Se ogni cellula di un organismo contiene tutti i geni trasmessi ereditariamente, solo alcuni di essi esprimono la loro funzione in una particolare cellula in un dato istante. Nel corso dello sviluppo di un organismo migliaia di geni vengono attivati e disattivati al momento opportuno e in ogni tipo di cellula viene espressa solo una certa combinazione di geni, a seconda della specifica funzione di quel tipo di cellula; cfr. ALLAN J. TOBIN-JENNIE DUSHECK, *Nuovo Bios. Domande sulla vita*, cit., spec. pp. 64-77.

parte delle coppie, a desiderare di avere un figlio, potrebbe nella sostanza e in determinati specifici casi, evidenziare frizioni se non veri e propri contrasti conflittuali con i diritti propri del nascituro anche in relazione a quei valori irrinunciabili costituzionalmente riconosciuti e garantiti che si riconoscono nella dignità per la persona, per l'ordine sociale e la sacrosanta tutela dei rapporti familiari, perché gli aspiranti genitori, decisi ad avere un figlio ad ogni costo, non abbiano a dimenticare quali diritti avrà il nascituro a prescindere appunto, da ogni desiderio che non potrà mai oltrepassare la soglia del lecito, rifiutando con decisione la convinzione che tutto è permesso pur di raggiungere lo scopo. È l'intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede che ammonisce tra ciò che è tecnicamente possibile e ciò che è moralmente lecito, sottolineando però *'ciò che è tecnicamente possibile non è perciò stesso moralmente lecito'*²⁷. Dunque, se è innegabile che debba esserci una tutela giuridica del nascituro, a maggior ragione è necessario attuare tutte le garanzie che il diritto prevede proprio per l'embrione, affinché durante il trattamento della fecondazione assistita, non si possa giungere ad uno scriteriato motivo di soppressione per i motivi più vari²⁸: infatti è dal suo concepimento che l'embrione è a tutti gli effetti un essere umano, un nuovo soggetto al quale ricondurre tutte le garanzie giuridiche che l'ordinamento riconosce ad ogni essere in quanto tale²⁹. Il fatto che le moderne tecnologie si siano di fatto sostituite a tutti quei fattori propri della vita di ogni coppia, formata da un uomo e una donna, e cioè a dire ai valori affettivi, sociali, psicologici e così via, penso portino ad incidere seriamente al tradizionale rapporto di coppia così come lo si intendeva sino a qualche tempo fa e non solo da chi avesse opinioni coincidenti con il credo cattolico³⁰.

Insistendo ancora sul piano giuridico, bisogna aggiungere che non ci si può appellare a un «diritto a generare», che sarebbe proprio della coppia. In realtà, tra i coniugi esiste soltanto un diritto ad avere rapporti coniugali aperti alla

²⁷ EUGENIO LECALDANO, *Dizionario di Bioetica*, Laterza, Roma-Bari, 2002, spec. p. 159 ss.

²⁸ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione *Donum Vitae* sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, Introduzione, par. § 4, (70-102), Roma, 1987. Si parla espressamente delle tecniche di riproduzione artificiale a motivo dei rischi che essa comporta per la vita stessa dell'embrione, formulando giudizi normativi e regole comportamentali molto precise, riformulando quanto già dichiarato a proposito dell'aborto e cioè *'l'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento, esigendo il rispetto incondizionato che gli è moralmente dovuto nella sua totalità corporale e spirituale'* (cfr. § 1 *Donum Vitae*).

²⁹ FRANCESCO ONIDA, *Contributo a un inquadramento giuridico del fenomeno della obiezione di coscienza (alla luce della giurisprudenza statunitense)*, in *Dir. Eccl.*, XCII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 129 ss.

³⁰ MAURIZIO MORI, *La fecondazione artificiale*, Laterza, Roma-Bari, 1995, spec. p. 15 ss.

generazione³¹; se così non fosse sarebbe illegale o invalido ogni matrimonio infertile (...) Voci allarmate si sono da tempo cominciate a muovere anche in campo laico verso questa tecnicizzazione della generazione umana. Ha scritto, ad esempio, il filosofo Nicola Abbagnano: «*In questo campo, come in tanti altri, scienza e tecnica possono e debbono correggere ed aiutare i processi naturali ma non sostituirsi ad essi con artifici che annullino gli effetti che solo la naturalità può garantire. L'intero mondo della natura oggi ha bisogno di difese contro gli inquinamenti e le deformazioni massicce che l'abuso della tecnica va provocando. Di questo mondo l'uomo è parte integrante e la sua vita, a cominciare dalla nascita, è la cosa più preziosa da difendere contro ogni manipolazione che ne diminuisce la dignità*»³².

Ecco, allora, che l'obiettivo diventa squisitamente etico nel momento in cui decidiamo di spostare la nostra attenzione dai problemi che riguardano la coppia a quelli, invece, che si occupano del nascituro, della sua identità come prevedono molti Paesi non solo d'Europa, che hanno già da tempo una legislazione dedicata alle tecnologie riproduttive, con regole ben precise³³.

Senz'altro, le biotecnologie e le tecniche di ingegneria genetica, ma anche l'innovazione tecnologica della nuova era, hanno aperto nuovi scenari in questo campo specifico, ma non solo, con l'avvertenza, ci permettiamo di ribadire, che le nuove conquiste della scienza non dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) oltrepassare mai i confini etici che accomunano tanto i cattolici che tutti gli altri che non si riconoscono in alcun credo³⁴.

³¹ Sul punto si rimanda alle letture di EDOARDO BONCINELLI, *L'etica della vita*, Rizzoli, Milano 2008, pp. 185; e MAURIZIO CHIODI, *Etica della vita: le sfide della pratica e le questioni teoriche*, Glossa, Milano, 2006, pp. 430

³² Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Morale coniugale e sacramento della penitenza*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, spec. pp. 81-150, nel quale si riflette sulla circostanza, per i coniugi, di potersi unire nell'atto dell'amore, prescindendo anche dal fine procreativo in quanto tale. (Il testo può essere consultato alla fine di questo saggio)

³³ NICOLA ABBAGNANO, *La saggezza della vita*, Rusconi, Milano, 1998, p. 74; ed altresì ELIO SGRECCIA, *Manuale di Bioetica*, vol. I, *Fondamenti ed etica biomedica* cit. p. 635; PAOLO VINEIS, *Equivoci bioetici*, Codice Edizioni, Torino, 2006, pp. 125

³⁴ «*Le ragioni della bioetica e quei conflitti civili*», così la *Repubblica* del 15 settembre 2009 a pagina 50 titolava l'articolo a firma di Miriam Mafai nel quale, la scrittrice dava conto di un recente volume di CLAUDIA MANCINA, *La laicità al tempo della bioetica*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 156 evidenziando come l'autrice del volume si soffermasse sulla distinzione tra un atteggiamento laico militante ben distinto da uno esclusivo il quale dovrebbe poggiare sull'assoluta neutralità dello Stato rispetto alle fedi. Scrive Mafai «... Il principio di laicità, pure iscritto fin dal secolo scorso negli ordinamenti di tutti i paesi europei, e generalmente accettato nella sua forma teorica, sta entrando in crisi, sostiene la Mancina, a causa di tre fenomeni nuovi e convergenti, che si manifestano ormai in tutta Europa: la legittima richiesta di un riconoscimento identitario da parte di nuovi gruppi, culture e religioni che da tempo si sono insediati nei nostri paesi; una crisi che, dovuta alla globalizzazione, indebolisce le

Infatti è il senso alto dell'etica, dei principi ad essa riferiti ai quali si devono modellare i comportamenti dell'uomo nel campo scientifico perché non si oltrepassi la barriera che delimita la liceità, che sottragga, in una parola, la conoscenza scientifica e la incalzante innovazione tecnologica ad un uso sconsiderato o, peggio, arbitrario³⁵.

In questo delineato scenario, sarà allora più che mai opportuno e necessario individuare scrupolosamente quale dovrà essere l'intervento della legge, fissando regole e principi oltre i quali la mente umana non potrà spingersi perché eticamente inaccettabile. È senz'altro auspicabile, ci mancherebbe altro, che le regole del diritto disciplinino la materia della procreazione assistita³⁶, nella direzione che abbraccia le nuove tecnologie, ma con il limite,

tradizionali identità nazionali e ne chiede quindi un irrobustimento; l'emergere infine della bioetica con il suo carico di questioni che pur proponendo temi apparentemente privati, come la vita, la morte e la riproduzione, non possono tuttavia considerarsi problemi solo personali ma chiedono necessariamente una discussione e una decisione pubblica'; ed altresì interessante la lettura di PIER ANGELO IACOBELLI, *Bioetica della nascita e della morte. Storia incompiuta dell'esistere umano*, Città Nuova, Roma 2008, pp. 287; ed anche di MASSIMO LA TORRE-MARINA LALATTA COSTERBOSA-ALBERTO SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte. Etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 2007; CHIARA LALLI, *Dilemmi della bioetica*, Liguori, Napoli, 2007; GIANNINO PIANA, *Bioetica tra scienza e morale*, Utet, Torino, 2008; FRANCESCO D'AGOSTINO, *Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 1998.

³⁵ NORBERTO BOBBIO, 'Mi stupisco che i laici lascino ai cattolici il privilegio e l'onore di affermare che non si deve uccidere' da pagina 22 di 'Avvenire' dell'11 gennaio 2004

³⁶ SALVATORE AMATO, *Biogiurisprudenza. Dal mercato genetico al self-service normativo*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 186. Si ritiene utile indicare alcuni indirizzi sitografici italiani ed esteri consultati: Associazione Scienza & Vita: www.scienzaevita.org; Bibliografia Bioetica: www.portaledibioetica.it; Bioetica della ricerca e della cultura scientifica (Ceris): www.ceris.cnr.it/Bioetica.html; Bioetica cattolica: www.bio-etica.org; Comitato Nazionale di Bioetica: www.governo.it/bioetica/index.html; Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie: www.governo.it/biotecnologie/index.html; Commissione interministeriale Per le Biotecnologie: www.sanita.it/biotec; Consulta di Bioetica: www.consultadibioetica.org; Fondazione Basso di Roma: www.biogea.org; Istituto di Bioetica UCSC: www.istitutobioetica.org; Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it; Pontificia Accademia Pro Vita: www.academiaevita.org; Sistema informativo per la Bioetica: www.bioethics.iastate.edu/; www.bioethics.ie/; www.bioethics.od.nih.gov/; www.bioethics-international.org/iab-2.0/index.php?show=index; www.biospace.com; www.ec.europa.eu/european_group_ethicsindex_en.htm (European Group on Ethics in Science and New Technologies); www.ec.europa.eu/research/science-society/ (European Commission, Life Sciences and Biotechnology); www.georgetown.edu/research/nrcbl/nrc/index.htm (National Reference Center for Bioethics Literature); www.gwdg.de/uelsner/euroeth.html (European data base network); www.ncbcenter.org/; www.nlm.nih.gov/bsd/bioethics.html (Bioethics Information Resources); www.nuffieldbioethics.org/; www.portal.unesco.org (Unesco); www.unesco.org/shs/bioethics; www.web.iner.com/bioethics.htm; www.who.int/ethics/en/ (OMS, Ethics and Health); www.wma.net/e/ (World Medical association); www.bioderecho.org/; www.bioetica-debat.org/; www.redlacbioetica.org/; www.bioderecho.cl/; www.assembleenationale.fr/11/dossiers/bioethique.asp; www.bioethique.et/; www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_cooperation/Bioethics/ (European Council); www.ethique.inserm.fr/; www.genethique.org/carrefour_infos/carrefour_infos.asp; www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/bioethique/index.html.

avvertiamo, del riferimento etico, perché il progresso tecnologico in materia non sia circoscritto a se stesso, bensì strumento per il genere umano e per la salvaguardia della sua dignità³⁷.

Ma da quando ci si pone il problema della procreazione medicalmente assistita o, più semplicemente della inseminazione artificiale?³⁸

Abbiamo accennato alla nota 4 di queste pagine che tra gli anni 30 e 40 gli studi sul DNA iniziavano a dare i primi frutti e che nel 1953 James Watson e Francis Crick proposero un modello relativo alla struttura della molecola di DNA denominata a *doppia elica*³⁹.

Ma con riferimento specifico all'inseminazione artificiale, nel 1782 si ha notizia di un monaco, Spallanzani che, dopo vari esperimenti, ebbe successo di una inseminazione artificiale operata su una femmina di cane e che Walter Heape trasferì con esito positivo embrioni di coniglio su altre specie di animali; ma sarà solo negli anni 40 l'applicazione positiva di inseminazione artificiale

³⁷ FRANCESCO D. BUSNELLI, *Quali regole per la procreazione assistita?*, in *Rivista di diritto civile*, I, 5, Giuffrè, Milano, 1996, p. 590 ss.; MARIO CALOGERO, *La procreazione artificiale*, Giuffrè, Milano, 1989.

³⁸ Si segnalano alcuni recentissimi volumi che riguardano in particolare problemi e prospettive in ordine alle ricerche in tema di cellule staminali: LUCA BONFANTI, *Le cellule invisibili. Il mistero delle staminali del cervello*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009, pp. 278; GIANVITO MARINO, *La medicina che rigenera. Non siamo nati per invecchiare*, San Raffaele, Milano, 2009, pp. 240; CARLO ALBERTO DEFANTI, *Soglie. Medicina e fine della vita*, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, pp. 270; ed altresì il saggio di ERMANNO GENRE, *L'inizio e la fine della vita*, in DORA BOGNANDI-MARTIN IBARRA (a cura di), *L'inizio e la fine della vita. Le sfide della bioetica*, Claudiana Editrice, Torino, 2005, pp. 128 ed in particolare il testo richiamato di GENRE è alle pp. 39-49.

³⁹ FRANCESCO D'AGOSTINO, *La fecondazione eterologa*, in "Nuovi Studi Politici", IIIa serie, 35, Fondazione Internazionale Nova Spes, Roma, 2005, pp. 155 -157; ed altresì LAURA PALAZZANI, *La dignità dell'embrione umano come problema*, in RICCARDO ROSSANO-SALVATORE SIBILLA (a cura di), *La tutela giuridica della vita prenatale*, Giappichelli, Torino 2006, pp. 127-138; VALERIO GIGANTE, *La Chiesa al mercato dei valori*, in *MicroMega*, 4 / 2009, Editoriale L'Espresso, Roma, 2009, pp. 99-107 ed ivi spec. p. 103 ove leggiamo "... Ma se è chiarissimo cosa non si può fare, cioè praticamente nulla, cos'è che allora può fare una coppia che ha problemi ad avere figli? Lo ha spiegato la professoressa Maria Luisa Di Pietro, presidente dell'Associazione Scienza & Vita, nel presentare il documento vaticano, il 12 dicembre 2008: la Chiesa consente di «prelevare il seme ottenuto durante l'atto coniugale con un Scd (Semen Collection Device) perforato, una sorta di preservativo bucato che fa salva la naturalità dell'atto sessuale irrinunciabile per la Chiesa per veicolare, previa preparazione, nelle vie genitali femminili». Questa procedura, ha precisato la Di Pietro, «comporta un ricorso alla tecnica, ma l'intervento del medico è successivo – di aiuto – a un atto coniugale già verificatosi» e quindi è in linea con quanto affermato nel punto 12 della *Dignitas personae*: «L'intervento medico è rispettoso della dignità della persona, quando mira ad aiutare l'atto coniugale sia per facilitare il compimento, sia per consentirgli di raggiungere il suo fine, una volta che sia stato normalmente compiuto». Con l'Scd, in pratica, uomo e donna hanno un rapporto sessuale come se volessero davvero avere un bambino, con lui che indossa una sorta di preservativo bucato che gli permette di raccogliere lo sperma senza precludersi la possibilità che questo vada a fecondare l'ovulo di lei. In questo modo, l'atto sessuale finalizzato alla procreazione è salvo".

sulla specie dell'uomo seppur limitata alla sola inseminazione omologa che utilizzava solo i gameti della coppia (della quale ci siamo occupati in apertura del saggio). E negli anni 60 inizierà a circolare la pratica della inseminazione eterologa avente cioè soggetto donante diverso di gameti da quello di coppia; e nel 1969 l'inglese Robert Edwards, praticando le fecondazioni in vitro, ottenne embrioni umani direttamente definiti e non occasionalmente come sino a quel momento avveniva, riuscendo finanche a ottenere la prima gravidanza su una donna.

Ma è nel 1978 che la storia segna un evento epocale in materia, quando nasce Louise Brown, la prima bambina nata 'in provetta'; da allora il processo di fecondazione 'in vitro' non ha conosciuto sosta ed è utilizzato, oggi, in ogni parte del mondo⁴⁰.

Sorvolo, ovviamente, sulle molte e differenti tecniche oggi perfezionate in ordine alla fecondazione assistita⁴¹, come quelle inerenti le cosiddette tec-

⁴⁰ Su *la Repubblica* del 5 maggio 2009 si può leggere a pagina 34 l'intervista rilasciata dal nobel JAMES DEWEY WATSON il quale, abbiamo visto, essere stato lo scopritore della 'doppia elica' del DNA, nel quale annuncia che in un prossimo futuro tutti gli uomini avranno la possibilità di avere un profilo completo del genoma al prezzo ridicolo di 1.000 dollari a fronte dei milioni di dollari ancora oggi necessari per questa ricerca. Ricordiamo che le tappe fondamentali per una corretta ricostruzione storica del DNA possono così essere sintetizzate: **1866** il monaco Gregory Mendel scopre come possono essere trasmessi i tratti ereditari; **1868** il DNA viene isolato dal nucleo di una cellula chiamata di nucleina; **1940** circa si scoprono quali sono gli elementi che compongono il DNA ma non la sua forma; **1953** James Watson e Francis Crick scoprono che il DNA ha una struttura a doppia elica; **1966** inizia la lettura di piccoli frammenti di DNA; **1990** Genoma umano è il progetto per codificare il DNA umano che si concluderà negli anni 2000 / 2001; **2007** il DNA di un individuo viene letto dalla prima all'ultima lettera. Nella stessa edizione del 5 maggio 2009 di *la Repubblica* a pagina 33 UMBERTO VERONESI scrive *'La scoperta del co Codice della Vita nel DNA, annunciata da Craig Venter nel giugno del 2000, rappresenta la più importante rivoluzione non violenta della storia recente. Oggi, all'affacciarsi dei dieci anni da quel giorno, la strada del DNA appare segnata nel pensiero senza via di ritorno e le prime applicazioni ci confermano che le potenzialità per il bene dell'uomo sono davvero straordinarie. Per esempio il trasferimento genetico ha dato un gran contributo alla medicina. (...) Avremo vegetali che sintetizzano l'azoto atmosferico e che non avranno più bisogno di ricevere dall'uomo per crescere'*; ma per una ricostruzione puntuale e ben documentata storicamente nella quale si mettono a confronto realtà di diversi Stati, si rimanda alla lettura del bel lavoro di STEVE OLSON, *Mappe della storia dell'uomo. Il passato che è nei nostri geni*, Einaudi, Torino, 2003, pp. 294 ed ivi così a p. XIII *"La storia contenuta nel nostro DNA è ricca, complessa e variamente stratificata. In questo libro mi occuperò di cinque ampie aree del mondo (l'Africa, il Vicino e Medio Oriente, l'Asia e l'Australia, l'Europa e le Americhe), dedicando una capitolo finale alle Hawaii. Ho intenzione di delineare, in ognuna delle sezioni, la storia degli uomini anatomicamente moderni che si è svolta in quella specifica parte del pianeta Terra, dal momento della loro comparsa fino a oggi. Talvolta la storia seguirà direzioni inaspettate: ci occuperemo ad esempio delle origini e della diversificazione delle lingue o delle esperienze di particolari gruppi umani, come gli ebrei o i cinesi han. Il mio centro d'interesse rimarrà sempre lo stesso: indagare su quanto la nostra storia genetica ci dica di noi stessi, del nostro passato e del futuro che ci aspetta come specie"*.

⁴¹ LORENZO D'AVACK, *Procreazione medicalmente assistita*, in *"Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore"*, vol. XII, Il Sole 24 Ore Spa, Milano, 2007, pp. 212-222 ed ivi in particolare a p. 222

niche *omologhe* da quelle *eterologhe* che, abbiamo appena visto, impiegano gameti di soggetti terzi rispetto alla coppia, i cosiddetti donatori; oppure, per continuare, la distinzione che occorre operare tra inseminazione artificiale e fecondazione in vitro che possono benissimo essere, entrambe queste tecniche, sia omologhe che eterologhe: e si potrebbe continuare⁴².

In Europa la disciplina giuridica in materia è molto dissimile da paese a paese, risultando a seconda dei casi molto rigida (è il caso della Germania e dell’Austria per esempio) o tollerante e permissiva come in Olanda e Spagna, ma anche in Inghilterra ed altre nazioni⁴³.

E’ stato certamente il peso della Chiesa cattolica ad aver allungato i tempi perché anche in Italia, sino alla famosa legge 40 del 2004 vi fosse un persistente vuoto legislativo, pur non mancando, in verità, interventi di tipo amministrativo come, ad esempio, tutta una serie di circolari ministeriali ed ordinanze⁴⁴.

Una importante novità in materia si è avuta senz’altro con i pareri emessi dal Comitato Nazionale di Bioetica⁴⁵, una istituzione del 28 marzo 1990, quando si

ampi riferimenti specifici bibliografici; e dello stesso LORENZO D’AVACK, *Verso un antideestino. Biotecnologie e scelte di vita*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. V-233 e in particolare le pp. 107-176 e con specifico riferimento ai temi legati all’etica le pp. 51-54 ove a p. 52 leggiamo “... *Così la possibilità di disporre del corpo umano nell’ambito della ricerca, oltre a quello dell’integrità fisica, trova un ulteriore limite nel rispetto di quel bene connaturale alla qualità di persona propria di ogni individuo rappresentato dalla dignità umana alla quale dovrà costantemente informarsi la sua esistenza. (...) Da queste considerazioni di carattere generale conseguono diritti specifici quali il diritto al consenso informato, alla protezione della riservatezza dei dati personali, oltre al rispetto per la nostra identità biologica, sia nel senso individuale che come specie*”. Sarà utile consultare altresì il saggio di PAOLA B. HELZEL, *Accanimento o dovere terapeutico? L’etica di fronte alle frontiere della vita. Alcune riflessioni*, in *Diritto e Religioni* (Rivista diretta da Mario Tedeschi), 6, 2-2008, Pellegrini, Cosenza, 2008, pp. 58-79.

⁴² Cfr. BRUNO DE FILIPPIS, *Trattato breve di diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2002, spec. p. 1060 ss.; ELIO SGRECCIA, *Manuale di bioetica*, vol. I, Vita e Pensiero, Milano, 1998, spec. p. 427 ss.; ATTILIO GORASSINI, *Lezioni di biodiritto. Appunti del corso di lezioni a cura della dott.sa F. Tescione*, Giappichelli, Torino 2007, spec. p. 115 ss.

⁴³ Cfr. MICHELE ARAMINI, *Introduzione alla bioetica*, Milano, 2003, spec. p. 239 ss.; FORTUNATO FRENI, *Bioetica e pluralismo etico-religioso. Questioni di bioetica, codici di comportamento e comitati etici*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 48 ss.; LEONARDO LENTI, *La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità*, Cedam, Padova, 1993, p. 23 ss.; GERARDO VILLANACCI, *Il concepito nell’ordinamento giuridico. Soggettività e statuto*, ESI, Napoli, 2006, p. 36 ss.; RICCARDO VILLANI, *La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 8 ss.; GIANDOMENICO MILAN, *Aspetti giuridici della procreazione assistita*, Cedam, Padova, 1997, spec. p. 29 ss.

⁴⁴ ANDREA GENTILOMO-ANTONELLA PIGA-STEFANO NIGROTTI, *La procreazione medicalmente assistita nell’Europa dei quindici. Uno studio comparatistico*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁴⁵ Si pensi, ad esempio, (l’elenco è lunghissimo) alla circolare del Ministero della Sanità n. 100 del 1 marzo 1985 circa i limiti e le condizioni di legittimità dei servizi per l’inseminazione artificiale in ambito al Servizio Sanitario Nazionale, che vieta alle sole strutture a gestione diretta dello Stato

è pronunciato in particolare il 17 giugno 1994 proprio in ordine alle tecniche della procreazione assistita; o il 17 febbraio 1995 sulla fecondazione assistita. Ed ancora, i documenti del predetto Comitato Nazionale per la Bioetica circa l'identità e lo statuto dell'embrione umano, datato, quest'ultimo documento 22 giugno 1996; o quello del 31 marzo 2000 sul Protocollo europeo in ordine all'embrione e al feto umani; ed ancora, sulle considerazioni etico-giuridiche dell'impiego delle biotecnologie in data 30 novembre 2001; nonché quello dell'11 aprile 2003 sulle Ricerche che impiegano embrioni umani e cellule staminali⁴⁶.

Dicevamo della Legge 40⁴⁷. Essa si compone di sette Capi e 18 articoli; già il tenore dell'articolo 1 è inequivocabilmente chiaro poichè *'assicura i diritti*

o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, l'applicazione delle tecniche di procreazione assistita eterologhe, con l'esclusione delle sole coppie di coniugi non separati alle quali possono, invece, essere applicate. Oppure la circolare n. 19 del 27 aprile 1987 sulle difese del virus AIDS in ordine alla donazione dello sperma per impedire la trasmissione di malattie; o ancora la circolare n. 17 del 10 aprile 1992 che istituisce il Registro Italiano per la Procreazione Medico assistita presso l'Istituto Superiore della Sanità. Ed inoltre, l'ordinanza datata 5 marzo 1997 con la quale si tende a monitorare i centri presso i quali viene praticata la procreazione assistita, obbligando detti centri alla trasmissione dei dati entro un perentorio termine, nonché accreditarsi presso apposito elenco istituito al Ministero della Sanità, prevedendo, di contro, con dedicata ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, il divieto per quei centri che avessero omesso di farsi accreditare, dal continuare a praticare le tecniche della procreazione medicalmente assistita. Ed infine, l'ordinanza datata 25 luglio 2001 con la quale si fa espresso divieto di importazione o esportazione di gameti ed embrioni umani. Cfr. VINCENZO DAVID, *La tutela giuridica dell'embrione umano*, in *Bioetica e cultura*, ISB, Acireale, 1999, p. 85 ss.; ed altresì CARLA FARALLI-SANDRA TUGNOLI, *Bioetica scienza diritto: la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (19 febbraio 2004, n.40)*, in *"Revista de bioética y derecho"*, 3, Universidad de Barcelona, Barcellona, 2005, pp. 15-20

⁴⁶ Ecco cosa scrive nel suo recentissimo volume LUCA MARINI, *Codice del diritto internazionale e comunitario della bioetica*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. V-351 ed ivi alla nota 3 delle pp. X e XI *'Per il momento può essere utile per capire chi sono i 'bioeticisti', almeno in Italia. (...) Le due differenti espressioni (biodiritto e biogiuridica) si giustificano perché, almeno in origine, la prima e più antica (biodiritto) aveva ad oggetto principalmente lo studio dei problemi giuridici suscitati dallo sviluppo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, mentre la seconda e più recente (biogiuridica) è stata espressamente concepita, oltre che per ragioni puramente accademiche, per ricomprendere l'esame dei profili giuridici di tutte le problematiche bioetiche, senza eccezioni. Oggi, le due espressioni (...) possono considerarsi equivalenti. (...) Ciò premesso, e tenuto conto che, almeno per il momento, la professione di bioeticista non è riconosciuta né disciplinata, è forse corretto affermare che gli unici professionisti che possono qualificarsi esperti di bioetica, e che possono aspirare al titolo di bioeticisti, sono i componenti o ex componenti del Consiglio Nazionale di Bioetica. Ciò non è privo di conseguenze sul piano pratico, ove si consideri la crescente richiesta di consulenza bioetica e biogiuridica da parte di imprese che operano nel campo delle scienze della vita, delle biotecnologie, delle nanotecnologie, della robotica e della convergenza tecno-industriale nei settori poc'anzi menzionati; si pensi, ad esempio, alla proliferazione di comitati etici, codici etici, standar etici e marchi di qualità etica, nonché ai nuovi profili professionali necessari per assicurare tali nuove forme di consulenza'*.

⁴⁷ ALICE BENEDETTA FARAONI, *La maternità surrogata. La natura del fenomeno, gli aspetti giuridici, le prospettive di disciplina*, Giuffrè, Milano, 2002

di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito così indirizzando una totale garanzia a favore di quanti fossero coinvolti nei processi che riguardano la procreazione tutelando, conseguentemente, i sacrosanti diritti degli embrioni stessi considerandoli assolutamente alla stregua di ogni essere umano, con un autonomo patrimonio genetico. Inoltre la fecondazione assistita potrà riguardare solo quei soggetti affetti da sterilità o infertilità debitamente certificati. È espressamente vietato il congelamento degli embrioni e il processo di clonazione, così come la pratica della fecondazione eterologa e quella *post mortem*. Non v'è chi non veda in questi limiti delineati già nell'articolo 1 della legge 40 un riferimento forte a quei principi propri della Chiesa cattolica che non ha esitato a qualificare tali tecniche, pratiche *'molto disoneste'* in quanto determinano gravi dissociazioni tra i genitori biologici che subiscono *'l'ingerenza'* di un soggetto terzo al rapporto di coppia; ma anche che dette questioni sono altamente lesive della dignità degli sposi, che hanno consacrato l'unione con il vincolo del coniugio perché concepissero un figlio in costanza di matrimonio. E poi, come si concilia la tutela che questa legge riconosce all'embrione, con la possibilità per la madre di interrompere la gravidanza nei primi mesi di gestazione, a mente della legge numero 194 del 1978, se all'articolo 1 afferma che *"Lo Stato tutela la vita umana fin dal suo inizio"*?

Questi e molti altri interrogativi sono alla base del dibattito che ancor oggi imperversa non solo tra i media e gli addetti ai lavori, ma anche tra la gente comune. Basti pensare, e concludo, che l'Associazione del Comitato Promotore per il Referendum ha raccolto le firme anche per l'abrogazione della legge 40, sull'ammissibilità della quale si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del gennaio 2005 che ha bocciato il quesito rigettando la richiesta di abrogazione⁴⁸.

Ricordo, in proposito, la recente pronuncia del Tribunale di Bologna, una sentenza depositata il 29 giugno 2009, che ha ordinato ad un centro di procreazione assistita di Bologna di procedere con la diagnosi genetica sugli embrioni.

Ciò in violazione delle disposizioni della Legge 40. Secondo il Giudicante, la diagnosi genetica di preimpianto su di un embrione è legittima ed è altresì legittimo accedere alla fecondazione assistita anche per le coppie non sterili: «il divieto di diagnosi preimpianto pare irragionevole e incongruente col sistema normativo se posto in parallelo con la diffusa pratica della diagnosi

⁴⁸ La riporto per essere agevolmente consultata per intero alla fine del saggio, insieme, come ricordavo nella nota 31, al documento della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, estratto da www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents.

prenatale, altrettanto invasiva del feto, rischiosa per la gravidanza, ma perfettamente legittima».

La procedura di diagnosi genetica preimpianto deve dunque essere ritenuta «ammissibile come il diritto di abbandonare l'embrione malato e di ottenere il solo trasferimento di quello sano».

La sentenza dispone inoltre che si proceda «previa diagnosi al preimpianto di un numero minimo di 6 embrioni». Il medico deve eseguire i trattamenti «in considerazione dell'età e del rischio di gravidanze plurigemellari pericolose» e deve provvedere al congelamento «per un futuro impianto degli embrioni risultati idonei che non sia possibile trasferire immediatamente e comunque di quelli con patologia».

Mi sembra che il provvedimento appena citato privi di fondamento e di ragione alcuna tutte le riflessioni dedicate alle problematiche etiche della generazione umana⁴⁹.

Forse è il caso di ricordare che «*La bioetica, il cui ambito peculiare è proprio l'insieme delle problematiche sorte in seguito alle possibilità aperte dalle biotecnologie (a livello umano e ambientale) e all'applicazione della tecnologia alla medicina, deve contribuire al dibattito pubblico nel modo intellettualmente più probato*⁵⁰. *Se vuole essere bioetica, cioè mantenersi fedele alla sua originaria natura epistemica, non deve avere paura di essere coscienza critica, capacità di discernimento (sapienza) e coscienza ermeneutica della realtà biologica e umana insieme (ponte), realtà concretamente rappresentata dagli embrioni oggetto di selezione genetica, dai feti abortiti in nome del principio di qualità della vita, dai prematuri come dai neonati oggetto di eutanasia, per riconoscerli come gli esseri umani e le persone più fragili e indifesi. Dell'atteggiamento verso costoro l'uomo contemporaneo è e sarà chiamato ancora una volta dalla storia a rendere ragione in quanto soggetto etico*»⁵¹.

⁴⁹ PASQUALE STANZIONE-GIOVANNI SCIANCALEPORE, *Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004*, n. 40, Giuffrè, Milano, 2004

⁵⁰ Ecco cosa ha scritto in un lavoro monografico di ampio respiro lo storico della filosofia ENRICO BERTI, *In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica*, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. V-350 ed ivi a p. 157 "...L'unico tipo di immortalità a cui l'uomo, come peraltro tutti gli altri viventi, può aspirare è la perpetuazione della propria specie attraverso la riproduzione. La più naturale operazione dei viventi, quando hanno raggiunto il pieno sviluppo e non sono difettosi (...), è di produrre un altro simile a sé, l'animale un animale, la pianta una pianta, onde partecipino, per quanto possono, dell'eterno e del divino; chè questo è, in realtà, l'oggetto della brama di tutti e il fine per il quale compiono quel che compiono naturalmente (...). Siccome il vivente non è in grado di partecipare dell'eterno e del divino in modo continuo, perché nessun essere corruttibile può permanere lo stesso e unico numericamente, perciò ciascuno ne partecipa nel modo che può, uno più, l'altro meno, e permane non lui, ma un altro come lui, uno con lui non per il numero, ma per la specie".

⁵¹ Cfr DANIELE TORTORETO, *Biotecnologie animali e vegetali tra storia, bioetica e diritto*, Aracne Edi-

Ecco allora prospettarsi assolutamente necessario ed opportuno un radicale intervento legislativo in tema di procreazione assistita perché tenga in debito conto i concorrenti interessi dei soggetti principali della vicenda, a partire dalla donna e dal nascituro⁵², considerando quindi il nucleo familiare legittimo, che poi è quello che rappresenta in assoluto la base sulla quale è fondata la nostra società⁵³; e tutto questo perché la ricerca scientifica si fa sempre più aggressiva e gli standard tecnologici sempre più avveniristici sicché, difficilmente, si porranno limiti oltre i quali non è dato sconfinare⁵⁴.

Penso, viceversa, che questi limiti debbano essere quelli della dignità umana come richiamati opportunamente anche nell'articolo 1 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 (quella che si occupa e disciplina i diritti fondamentali dell'Unione Europea) "*La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata*" (art. 1)⁵⁵.

Al di là delle prospettazioni giuridiche che ogni singolo paese adotta o

trice, Roma, 2008, pp. 7-124; ma anche PAOLO VINEIS-ROBERTO SATOLLI, *I due dogmi. Oggettività della scienza e integralismo etico*, Prefazione di Ignazio Marino, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 2009, pp. VII-180 ed ivi spec. pp. 155-173 ove gli autori riflettono sulle determinazioni politiche in ordine alle tematiche che hanno a motivo non solo le questioni riferibili alla bioetica; e così a p. 161 scrivono "... Il modello dominante di ricerca (anche se ancora piuttosto fumoso) è quello della *systems biology*, in cui non si cerca più la semplicità dei confini netti, ma piuttosto la complessità dei modelli matematici "multilivello", delle simulazioni dinamiche multivariate, e in ogni elemento viene reso disponibile e libero di combinarsi con tutti gli altri (Rose, 2007). Ma al di là delle potenzialità infinite di combinazioni ideale (nei modelli) sono anche cresciute le concrete, materiali possibilità di combinazione e ricombinazione: dai trapianti al trasferimento di geni, dalle chimere alla ricostruzione di organi e tessuti. La biologia crea dunque un "biovalore" e un "biocapitale" (Rose, 2007), come dimostrato da associazioni come BioCapital Europe, che mira a promuovere commercialmente lo sviluppo dell'industria delle biotecnologie. Nel 2002 l'industria biotecnologica inglese aveva un capitale complessivo di 6,3 miliardi di sterline".

⁵² MARIELLA LOMBARDI RICCI, *L'eutanasia neonatale, 4. Etica dell'utile ed etica del bene*, in AA.VV., *Dalla parte della vita. Itinerari di bioetica*, vol. I, Effatà Editrice, Cantalupa (To), 2007, p. 358.

⁵³ GUIDO ALPA, *Lo statuto dell'embrione tra libertà, responsabilità, divieti*, in «*Sociologia del diritto*», 31, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 41.

⁵⁴ MARIA RITA SAULLE, *La Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo e la tutela del nascituro*, in ANTONIO TARANTINO (a cura di), *Per una dichiarazione dei diritti del nascituro*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 161 ss.

⁵⁵ Scrive STEFANO RODOTÀ su *La Repubblica* del 6 agosto 2009 'La volontà di limitare la libertà di scelta e di espropriare la persona del diritto di governare la propria vita, era già comparsa nelle discussioni che accompagnano il dibattito parlamentare sul testamento biologico. (...) Viene ribadito il ruolo centrale dell'autodeterminazione per la prima volta riconosciuto esplicitamente come 'diritto fondamentale' della persona. Il legislatore deve tener conto delle «acquisizioni scientifiche e sperimentali che sono in continua evoluzione» (...) Questo il quadro costituzionale che la politica deve rispettare se vuole che le sue decisioni siano legittime (...) Credo proprio che non debba essere seguito l'esempio dell'"amico Putin", che tre settimane fa ha consentito alla Chiesa ortodossa un diritto di esame preventivo di tutte le leggi che riguardano temi eticamente sensibili.

riterrà di adottare, ma anche in ordine ad una ideale scala gerarchica di valori propria di ognuno di noi, sarà irrinunciabile serrare il dibattito sui temi della bioetica affinché il bene 'vita', quello più prezioso, non venga calpestato ma continui a cibarsi della sapiente ricerca degli scienziati avendo a cuore di non ledere la dignità del prossimo⁵⁶.

APPENDICE

Legge 19 febbraio 2004, n. 40

“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART.1. (*Finalità*). 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. ART. 2. (*Interventi contro la sterilità e la infertilità*). 1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione

⁵⁶ Le direttive internazionali in materia possono essere lette in DANIELE TORTORETO, *Biotecnologie animali e vegetali tra storia, bioetica e diritto* cit., spec. pp. 63-103: ma anche più in generale sulle molteplici implicazioni in ordine al trattamento dei dati personali ed alla necessità della tutela giuridica della privacy anche in campo biomedico, cfr. GUIDO ALPA, *La disciplina dei dati personali*, Edizioni SEAM, Milano, 1998, pp. 7-286, il quale nella presentazione del volume avverte che “oggi la persona, nella società dell'informazione, è data dalle informazioni che la dipingono, dai dati che le si riferiscono. Ciò è senz'altro positivo se si tien conto del salto di qualità determinatosi nella possibilità di connessione delle informazioni garantita dalla raccolta, elaborazione e comunicazione di dati effettuate tramite computer: Tuttavia, in tale condizione, possono registrarsi anche effetti preoccupanti e pericolosi. Già George Orwell molti anni fa aveva previsto il profilarsi di un mondo intrusivo, di una «casa di vetro» in cui ciascuno poteva essere spiato, perseguitato, discriminato. I dati raccolti sulla persona, infatti, non sempre sono corretti, completi, pertinenti, né sono raccolti o comunicati lecitamente. Questi inquietanti fenomeni non potevano non investire il mondo del diritto e porre problemi di temperamento degli interessi in gioco” (cfr. retro copertina).

dei fenomeni della sterilità e della infertilità. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 3. (*Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405*).

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "*d-bis*) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; *d-ter*) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare". 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4. (*Accesso alle tecniche*). 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi: *a*) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; *b*) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. 3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

ART. 5. (*Requisiti soggettivi*). 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. ART. 6. (*Consenso informato*).

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per

la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. 2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. 3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. 4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione. 5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge. ART. 7. (*Linee guida*). 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8. (*Stato giuridico del nato*). 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. ART. 9. (*Divieto del*

disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre). 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. 2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

CAPO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 10. (*Strutture autorizzate*). 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: *a*) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; *b*) le caratteristiche del personale delle strutture; *c*) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; *d*) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture. ART. 11. (*Registro*). 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime. 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria. 3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. 4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici

regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V DIVIETI E SANZIONI

ART. 12. (*Divieti generali e sanzioni*). 1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. 3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro. 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. 7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa

da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7. 10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

CAPO VI MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13. (*Sperimentazione sugli embrioni umani*). 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 3. Sono, comunque, vietati: *a)* la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; *b)* ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; *c)* interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; *d)* la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. 4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo. ART. 14. (*Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni*). 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo

7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschili e femminili, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15. (*Relazione al Parlamento*). 1. L'Istituto superiore di sanità pre-dispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. 2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge. ART. 16. (*Obiezione di coscienza*). 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obietto deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate. 2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1. 3. L'obiezione di coscienza

esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

ART. 17. (*Disposizioni transitorie*). 1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

ART. 18. (*Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita*). 1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE IL RISPETTO DELLA VITA UMANA NASCENTE E LA DIGNITÀ DELLA PROCREAZIONE

PREMESSA

La Congregazione per la Dottrina della Fede è stata interpellata da diverse Conferenze Episcopali o da singoli vescovi da teologi medici e uomini di scienza, in merito alla conformità con i principi della morale cattolica delle tecniche biomediche che consentono di intervenire nella fase iniziale della vita dell'essere umano e nei processi stessi della procreazione. La presente Istruzione, che è frutto di vasta consultazione e in particolare di una attenta valutazione delle dichiarazioni di episcopati non intende riproporre tutto l'insegnamento della Chiesa sulla dignità della vita umana nascente e della procreazione, ma offrire, alla luce della precedente dottrina del Magistero, delle risposte specifiche ai principali interrogativi sollevati in proposito. L'esposizione viene ordinata nella maniera seguente: un'introduzione richiamerà i principi fondamentali di carattere antropologico e morale, necessari per un'adeguata valutazione dei problemi e per l'elaborazione delle risposte a tali interrogativi; la prima parte avrà per argomento il rispetto dell'essere umano a partire dal primo momento della sua esistenza; la seconda parte affronterà gli interrogativi morali posti dagli interventi della tecnica sulla procreazione umana; nella terza parte verranno offerti alcuni orientamenti sui rapporti che intercorrono tra legge morale e legge civile a proposito del rispetto dovuto agli embrioni e ai feti umani* in relazione alla legittimità delle tecniche di procreazione artificiale. I termini di "zigote", "pre-embrione", "embrione" e "feto" possono indicare nel vocabolario della biologia stadi successivi dello sviluppo di un essere umano. La presente Istruzione usa liberamente di questi termini, attribuendo ad essi un'identica rilevanza etica, per designare il frutto, visibile o non, della generazione umana, dal primo momento della sua esistenza fino alla nascita. La ragione di questo uso viene chiarita dal testo (cf. 1, 1).

INTRODUZIONE

1. La ricerca biomedica e l'insegnamento della Chiesa

Il dono della vita, che Dio Creatore e Padre ha affidato all'uomo, impone a questi di prendere coscienza del suo inestimabile valore e di assumerne la responsabilità: questo principio fondamentale dev'essere posto al centro della riflessione, per chiarire e risolvere i problemi morali sollevati dagli interventi artificiali sulla vita nascente e sui processi della procreazione. Grazie al progresso delle scienze biologiche e mediche, l'uomo può disporre di sempre

più efficaci risorse terapeutiche, ma può anche acquisire poteri nuovi dalle conseguenze imprevedibili sulla vita umana nello stesso suo inizio e nei suoi primi stadi. Diversi procedimenti consentono oggi d'intervenire non soltanto per assistere ma anche per dominare i processi della procreazione. Tali tecniche possono consentire all'uomo di "prendere in mano il proprio destino", ma lo espongono anche "alla tentazione di andare oltre i limiti di un ragionevole dominio sulla natura". Per quanto possano costituire un progresso al servizio dell'uomo, esse comportano anche dei rischi gravi. Da parte di molti, viene espresso così un urgente appello, affinché siano salvaguardati, negli interventi sulla procreazione, i valori e i diritti della persona umana. Le richieste di chiarificazione e orientamento non provengono soltanto dai fedeli, ma anche da parte di quanti riconoscono comunque alla Chiesa, "esperta in umanità", una missione al servizio della "civiltà dell'amore" e della vita. Il Magistero della Chiesa non interviene in nome di una competenza particolare nell'ambito delle scienze sperimentali; ma, dopo aver preso conoscenza dei dati della ricerca e della tecnica, intende proporre in virtù della propria missione evangelica e del suo dovere apostolico, la dottrina morale rispondente alla dignità della persona e alla sua vocazione integrale, esponendo i criteri di giudizio morale sulle applicazioni della ricerca scientifica e della tecnica, in particolare per ciò che riguarda la vita umana e i suoi inizi. Tali criteri sono il rispetto, la difesa e la promozione dell'uomo, il suo "diritto primario e fondamentale" alla vita, la sua dignità di persona, dotata di un'anima spirituale, di responsabilità morale è chiamata alla comunione beatifica con Dio. L'intervento della Chiesa anche in quest'ambito è ispirato all'amore che essa deve all'uomo aiutandolo a riconoscere e rispettare i suoi diritti e i suoi doveri. Tale amore si alimenta alle sorgenti della carità di Cristo: contemplando il mistero del Verbo Incarnato, la Chiesa conosce anche il "mistero dell'uomo", annunciando il Vangelo della salvezza, rivela all'uomo la sua dignità e lo invita a scoprire pienamente la sua verità. La Chiesa ripropone così la legge divina per fare opera di verità e di liberazione. È infatti per bontà – per indicare il cammino della vita – che Dio da agli uomini i suoi comandamenti e la grazia per osservarli; ed è pure per bontà – per aiutarli a perseverare nello stesso cammino – che Dio offre sempre a tutti il suo perdono. Cristo ha compassione delle nostre fragilità: Egli è nostro Creatore e nostro Redentore. Che il suo Spirito apra gli animi al dono della pace di Dio e all'intelligenza dei suoi precetti.

2. La scienza e la tecnica al servizio della persona umana

Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza: "maschio e femmina li creò" (*Gen. 1, 27*), affidando loro il compito di "dominare la terra" (*Gen. 1, 28*). La ricerca scientifica di base e quella applicata costituiscono

un'espressione significativa di questa signoria dell'uomo sul creato. La scienza e la tecnica, preziose risorse dell'uomo quando si pongono al suo servizio e ne promuovono lo sviluppo integrale a beneficio di tutti, non possono da sole indicare il senso dell'esistenza e del progresso umano. Essendo ordinate all'uomo da cui traggono origine e incremento, attingono dalla persona e dai suoi valori morali l'indicazione della loro finalità e la consapevolezza dei loro limiti. Sarebbe, perciò, illusorio rivendicare la neutralità morale della ricerca scientifica e delle sue applicazioni; d'altro canto non si possono desumere i criteri di orientamento dalla semplice efficienza tecnica, dall'utilità che possono arrecare ad alcuni a danno di altri o, peggio ancora, dalle ideologie dominanti. Pertanto la scienza e la tecnica richiedono, per il loro stesso intrinseco significato, il rispetto incondizionato dei criteri fondamentali della moralità: debbono essere cioè, al servizio della persona umana, dei suoi diritti inalienabili e del suo bene vero e integrale secondo il progetto e la volontà di Dio. Il rapido sviluppo delle scoperte tecnologiche rende più urgente questa esigenza di rispetto dei criteri ricordati: la scienza senza la coscienza ad altro non può portare che alla rovina dell'uomo. "L'epoca nostra, più ancora che i secoli passati, ha bisogno di questa sapienza, perché diventino più umane tutte le sue nuove scoperte. È in pericolo, di fatto, il futuro del mondo, a meno che non vengano suscitati uomini più saggi".

3. Antropologia e interventi in campo biomedico

Quali criteri morali si devono applicare per chiarire i problemi posti oggi nell'ambito della biomedicina? La risposta a questo interrogativo suppone un'adeguata concezione della natura della persona umana nella sua dimensione corporea. Infatti, è soltanto nella linea della sua vera natura che la persona umana può realizzarsi come "totalità unificata": ora questa natura e nello stesso tempo corporale e spirituale. In forza della sua unione sostanziale con un'anima spirituale, il corpo umano non può essere considerato solo come un complesso di tessuti, organi e funzioni, ne può essere valutato alla stessa stregua del corpo degli animali, ma è parte costitutiva della persona che attraverso di esso si manifesta e si esprime. La legge morale naturale esprime e prescrive le finalità, i diritti e i doveri che si fondano sulla natura corporea e spirituale della persona umana. Pertanto essa non può essere concepita come normatività semplicemente biologica, ma deve essere definita come l'ordine razionale secondo il quale l'uomo è chiamato dal Creatore a dirigere e regolare la sua vita e i suoi atti e, in particolare, a usare e disporre del proprio corpo. Una prima conseguenza può essere dedotta da tali principi: un intervento sul corpo umano non raggiunge soltanto i tessuti, gli organi e le loro funzioni, ma coinvolge anche a livelli diversi la stessa persona; com-

porta quindi un significato e una responsabilità morali, in modo implicito forse, ma reale. Giovanni Paolo II ribadiva con forza all'Associazione medica mondiale: "Ogni persona umana, nella sua singolarità irripetibile, non è costituita soltanto dallo spirito ma anche dal corpo, così nel corpo e attraverso il corpo viene raggiunta la persona stessa nella sua realtà concreta. Rispettare la dignità dell'uomo comporta di conseguenza salvaguardare questa identità dell'uomo *corpore et anima unus*, come affermava il Concilio Vaticano II (Cost. *Gaudium et Spes*, n. 14, 1). È sulla base di questa visione antropologica che si devono trovare i criteri fondamentali per le decisioni da prendere, quando si tratta d'interventi non strettamente terapeutici, per esempio gli interventi miranti al miglioramento della condizione biologica umana". La biologia e la medicina nelle loro applicazioni concorrono al bene integrale della vita umana quando vengono in aiuto della persona colpita da malattia e infermità nel rispetto della sua dignità di creatura di Dio. Nessun biologo o medico può ragionevolmente pretendere, in forza della sua competenza scientifica, di decidere dell'origine e del destino degli uomini. Questa norma non ma si deve applicare in maniera particolare nell'ambito della sessualità e della procreazione, dove l'uomo e la donna pongono in atto i valori fondamentali dell'amore e della vita. Dio, che è amore e vita, ha inscritto nell'uomo e nella donna la vocazione a una partecipazione speciale al suo mistero di comunione personale e alla sua opera di Creatore e di Padre. Per questo il matrimonio possiede specifici beni e valori di unione e di procreazione senza possibilità di confronto con quelli che esistono nelle forme inferiori della vita. Tali valori e significati di ordine personale determinano dal punto di vista morale il senso e i limiti degli interventi artificiali sulla procreazione e sull'origine della vita umana. Questi interventi non sono da rifiutare in quanto artificiali. Come tali essi testimoniano le possibilità dell'arte medica, ma si devono valutare sotto il profilo morale in riferimento alla dignità della persona umana, chiamata a realizzare la vocazione divina al dono dell'amore e al dono della vita.

4. *Criteri fondamentali per un giudizio morale*

I valori fondamentali connessi con le tecniche di procreazione artificiale umana sono due: la vita dell'essere umano chiamato all'esistenza e l'originalità della sua trasmissione nel matrimonio. Il giudizio morale su tali metodiche di procreazione artificiale dovrà quindi essere formulato in riferimento a questi valori. La vita fisica, per cui ha inizio la vicenda umana nel mondo, non esaurisce certamente in se tutto il valore della persona né rappresenta il bene supremo dell'uomo che è chiamato all'eternità. Tuttavia ne costituisce in un certo qual modo il valore "fondamentale", proprio perché sulla vita fisica si fondano e si sviluppano tutti gli altri valori della persona. L'inviolabilità del

diritto alla vita dell'essere umano innocente "dal momento del concepimento alla morte" è un segno e un'esigenza dell'inviolabilità stessa della persona, alla quale il Creatore ha fatto il dono della vita. Rispetto alla trasmissione delle altre forme di vita nell'universo, la trasmissione della vita umana ha una sua originalità, che deriva dalla originalità stessa della persona umana. "La trasmissione della vita umana è affidata dalla natura a un atto personale e cosciente e, come tale, soggetto alle santissime leggi di Dio: leggi immutabili e inviolabili che vanno riconosciute e osservate. È per questo che non si possono usare mezzi e seguire metodi che possono essere leciti nella trasmissione della vita delle piante e degli animali". I progressi della tecnica hanno oggi reso possibile una procreazione senza rapporto sessuale mediante l'incontro in vitro delle cellule germinali precedentemente prelevate dall'uomo e dalla donna. Ma ciò che è tecnicamente possibile non è per ciò stesso moralmente ammissibile. La riflessione razionale sui valori fondamentali della vita e della procreazione umana è perciò indispensabile per formulare la valutazione morale a riguardo di tali interventi della tecnica sull'essere umano fin dai primi stadi del suo sviluppo.

5. Insegnamenti del magistero

Da parte sua il Magistero della Chiesa, anche in questo ambito, offre alla ragione umana la luce della Rivelazione: la dottrina sull'uomo insegnata dal Magistero contiene molti elementi che illuminano i problemi che qui vengono affrontati. Dal momento del concepimento, la vita di ogni essere umano va rispettata in modo assoluto, perché l'uomo è sulla terra l'unica creatura che Dio ha "voluto per se stesso", e l'anima spirituale di ciascun uomo è "immediatamente creata" da Dio; tutto il suo essere porta l'immagine del Creatore. La vita umana è sacra perché fin dal suo inizio comporta "l'azione creatrice di Dio" e rimane per sempre in una relazione speciale con il Creatore, suo unico fine. Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio alla sua fine: nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente. La procreazione umana richiede una collaborazione responsabile degli sposi con l'amore fecondo di Dio; il dono della vita umana deve realizzarsi nel matrimonio mediante gli atti specifici ed esclusivi degli sposi, secondo le leggi inscritte nelle loro persone e nella loro unione.

PARTE I IL RISPETTO DEGLI EMBRIONI UMANI

Un'attenta riflessione su questo insegnamento del Magistero e sui dati di ragione sopra richiamati permette di rispondere ai molteplici problemi morali

posti dagli interventi tecnici sull'essere umano nelle fasi iniziali della sua vita e sui processi del suo concepimento.

1. *Quale rispetto è dovuto all'embrione umano, tenuto conto della sua natura e della sua identità?*

L'essere umano è da rispettare - come una persona - fin dal primo istante della sua esistenza. La messa in atto dei procedimenti di fecondazione artificiale ha reso possibili diversi interventi sugli embrioni e sui feti umani. Gli scopi perseguiti sono di diverso genere: diagnostici e terapeutici, scientifici e commerciali. Da tutto ciò scaturiscono gravi problemi. Si può parlare di un diritto alla sperimentazione sugli embrioni umani in vista della ricerca scientifica? Quali normative o quale legislazione elaborare in questa materia? La risposta a tali problemi suppone una riflessione approfondita sulla natura e sull'identità propria - si parla di "statuto" - dell'embrione umano. Da parte sua la Chiesa nel Concilio Vaticano II ha proposto nuovamente all'uomo contemporaneo la sua dottrina costante e certa secondo cui: "la vita, una volta concepita, dev'essere protetta con la massima cura, e l'aborto come l'infanticidio, sono abominevoli delitti". Più recentemente la Carta dei diritti della famiglia, pubblicata dalla Santa Sede, ribadiva: "La vita umana dev'essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento". Questa Congregazione conosce le discussioni attuali sull'inizio della vita umana, sull'individualità dell'essere umano e sull'identità della persona umana. Essa richiama gli insegnamenti contenuti nella Dichiarazione sull'aborto procurato: "Dal momento in cui l'ovulo è fecondato, si inaugura una nuova vita che non è quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto. Non sarà mai reso umano se non lo è stato fin da allora. A questa evidenza di sempre... la scienza genetica moderna fornisce preziose conferme. Essa ha mostrato come dal primo istante si trova fissato il programma di ciò che sarà questo vivente: un uomo, quest'uomo-individuo con le sue note caratteristiche già ben determinate. Fin dalla fecondazione è iniziata l'avventura di una vita umana, di cui ciascuna delle grandi capacità richiede tempo per impostarsi e per trovarsi pronta ad agire". Questa dottrina rimane valida e viene peraltro confermata, se ve ne fosse bisogno, dalle recenti acquisizioni della biologia umana la quale riconosce che nello zigote* derivante dalla fecondazione si è già costituita l'identità biologica di un nuovo individuo umano. Certamente nessun dato sperimentale può essere per sé sufficiente a far riconoscere un'anima spirituale; tuttavia le conclusioni della scienza sull'embrione umano forniscono un'indicazione preziosa per discernere razionalmente una presenza personale fin da questo primo comparire di una vita umana: come un individuo umano non

sarebbe una persona umana? Il Magistero non si è espressamente impegnato su un'affermazione d'indole filosofica, ma ribadisce in maniera costante la condanna morale di qualsiasi aborto procurato. Questo insegnamento non è mutato ed è immutabile. Pertanto il frutto della generazione umana dal primo momento della sua esistenza, e cioè a partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato che è moralmente dovuto all'essere umano nella sua totalità corporale e spirituale. L'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita. Questo richiamo dottrinale offre il criterio fondamentale per la soluzione dei diversi problemi posti dallo sviluppo delle scienze biomediche in questo campo: poiché deve essere trattato come persona, l'embrione dovrà anche essere difeso nella sua integrità, curato e guarito nella misura del possibile, come ogni altro essere umano nell'ambito dell'assistenza medica. *Lo zigote è la cellula derivante dalla fusione dei nuclei dei due gameti.

2. La diagnosi prenatale è moralmente lecita?

Se la diagnosi prenatale rispetta la vita e l'integrità dell'embrione e del feto umano ed è orientata alla sua salvaguardia o alla sua guarigione individuale, la risposta è affermativa. La diagnosi prenatale può infatti far conoscere le condizioni dell'embrione e del feto quando è ancora nel seno della madre; permette, o consente di prevedere, alcuni interventi terapeutici, medici o chirurgici, più precocemente e più efficacemente. Tale diagnosi è lecita se i metodi impiegati, con il consenso dei genitori adeguatamente informati, salvaguardano la vita e l'integrità dell'embrione e di sua madre, non facendo loro correre rischi sproporzionati; Ma essa è gravemente in contrasto con la legge morale quando contempla l'eventualità, in dipendenza dai risultati, di provocare un aborto: una diagnosi attestante l'esistenza di una malformazione o di una malattia ereditaria non deve equivalere a una sentenza di morte. Pertanto la donna che richiedesse la diagnosi con l'intenzione determinata di procedere all'aborto nel caso che l'esito confermi l'esistenza di una malformazione o anomalia, commetterebbe un'azione gravemente illecita. Parimenti agirebbero in modo contrario alla morale il coniuge o i parenti o chiunque altro, qualora consigliassero o imponessero la diagnosi alla gestante con lo stesso intendimento di arrivare eventualmente all'aborto. Così pure sarebbe responsabile di illecita collaborazione lo specialista che nel condurre la diagnosi e nel comunicarne l'esito contribuisse volutamente a stabilire o favorire il collegamento tra diagnosi prenatale e aborto. Si deve infine condannare, come violazione del diritto alla vita nei confronti del nascituro e come prevaricazione sui diritti e

doveri prioritari dei coniugi, una direttiva o un programma delle autorità civili e sanitarie o di organizzazioni scientifiche che, in qualsiasi modo, favorisse la connessione tra diagnosi prenatale e aborto oppure addirittura inducesse le donne gestanti a sottoporsi alla diagnosi prenatale pianificata allo scopo di eliminare i feti affetti o portatori di malformazioni o malattie ereditarie.

3. Gli interventi terapeutici sull'embrione umano sono leciti?

Come per ogni intervento medico sui pazienti, si devono ritenere leciti gli interventi sull'embrione umano a patto che rispettino la vita e l'integrità dell'embrione, non comportino per lui rischi sproporzionati, ma siano finalizzati alla sua guarigione, al miglioramento delle sue condizioni di salute o alla sua sopravvivenza individuale. Qualunque sia il genere di terapia medica, chirurgica o di altro tipo, è richiesto il consenso libero e informato dei genitori, secondo le regole deontologiche previste nel caso di bambini. L'applicazione di questo principio morale può richiedere delicate e particolari cautele trattandosi di vita embrionale o di feti. La legittimità e i criteri di tali interventi sono stati chiaramente espressi da Giovanni Paolo II: "Un intervento strettamente terapeutico che si prefigga come obiettivo la guarigione di diverse malattie, come quelle dovute a difetti cromosomici, sarà, in linea di principio, considerato come auspicabile, supposto che tenda a realizzare la vera promozione del benessere personale dell'individuo, senza arrecare danno alla sua integrità o deteriorarne le condizioni di vita. Un tale intervento si colloca di fatto nella logica della tradizione morale cristiana".

4. Come valutare moralmente la ricerca e la sperimentazione sugli embrioni e sui feti umani?*

La ricerca medica deve astenersi da interventi sugli embrioni vivi, a meno che non ci sia la certezza morale di non arrecare danno né alla vita né all'integrità del nascituro e della madre, e a condizione che i genitori abbiano accordato il loro consenso, libero e informato, per l'intervento sull'embrione. Ne consegue che ogni ricerca, anche se limitata alla semplice osservazione dell'embrione, diventerebbe illecita qualora, per i metodi impiegati o per gli effetti indotti, implicasse un rischio per l'integrità fisica o la vita dell'embrione. Per quanto riguarda la sperimentazione presupposta la distinzione generale tra quella con finalità non direttamente terapeutica e quella chiaramente terapeutica per il soggetto stesso, nella fattispecie occorre distinguere anche tra la sperimentazione attuata sugli embrioni ancora vivi e la sperimentazione attuata su embrioni morti. Se essi sono vivi, viabili o non, devono essere rispettati come tutte le persone umane; la sperimentazione non direttamente terapeutica sugli embrioni è illecita. Nessuna finalità, anche in se stessa nobile, come la previsione

di una utilità per la scienza, per altri esseri umani o per la società, può in alcun modo giustificare la sperimentazione sugli embrioni o feti umani vivi, viabili e non, nel seno materno o fuori di esso. Il consenso informato, normalmente richiesto per la sperimentazione clinica sull'adulto, non può essere concesso dai genitori i quali non possono disporre né dell'integrità fisica né della vita del nascituro. D'altra parte la sperimentazione sugli embrioni o feti comporta sempre il rischio, anzi, il più delle volte la previsione certa di un danno per la loro integrità fisica o addirittura della loro morte. Usare l'embrione umano, o il feto, come oggetto o strumento di sperimentazione rappresenta un delitto nei confronti della loro dignità di esseri umani che hanno diritto allo stesso rispetto dovuto al bambino già nato e ad ogni persona umana. La Carta dei diritti della famiglia, pubblicata dalla Santa Sede, afferma: "Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni sorta di manipolazione sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano". La prassi di mantenere in vita degli embrioni umani, in vivo o in vitro, per scopi sperimentali o commerciali, è del tutto contraria alla dignità umana. Nel caso della sperimentazione chiaramente terapeutica, qualora si trattasse cioè di terapie sperimentali impiegate a beneficio dell'embrione stesso allo scopo di salvare in un tentativo estremo la sua vita, e in mancanza di altre terapie valide, può essere lecito il ricorso a farmaci o a procedure non ancora del tutto convalidate. I cadaveri di embrioni o feti umani, volontariamente abortiti o non, devono essere rispettati come le spoglie degli altri esseri umani. In particolare non possono essere oggetto di mutilazioni o autopsie se la loro morte non è stata accertata e senza il consenso dei genitori o della madre. Inoltre va sempre fatta salva l'esigenza morale che non vi sia stata complicità alcuna con l'aborto volontario e che sia evitato il pericolo di scandalo. Anche nel caso di feti morti, come per i cadaveri di persone adulte, ogni pratica commerciale deve essere ritenuta illecita e deve essere proibita. *Poiché i termini "ricerca" e "sperimentazione" sono frequentemente usati in modo equivalente e ambiguo, si ritiene di dover precisare il significato loro attribuito nel presente documento. 1) Per ricerca s'intende qualsiasi procedimento induttivo-deduttivo, inteso a promuovere l'osservazione sistematica di un dato fenomeno in campo umano o a verificare un'ipotesi emersa da precedenti osservazioni. 2) Per sperimentazione s'intende qualsiasi ricerca, in cui l'essere umano (nei diversi stadi della sua esistenza: embrione, feto, bambino o adulto) rappresenta l'oggetto mediante il quale o sul quale s'intende verificare l'effetto, al momento sconosciuto o ancora non ben conosciuto, di un dato trattamento (ad es. farmacologico, teratogeno, chirurgico ecc.).

5. Come valutare moralmente l'uso a scopo di ricerca degli embrioni ottenuti mediante la fecondazione in vitro?

Gli embrioni umani ottenuti in vitro sono esseri umani e soggetti di diritto: la loro dignità e il loro diritto alla vita devono essere rispettati fin dal primo momento della loro esistenza. È immorale produrre embrioni umani destinati a essere sfruttati come “materiale biologico” disponibile. Nella pratica abituale della fecondazione in vitro non tutti gli embrioni vengono trasferiti nel corpo della donna; alcuni vengono distrutti. Così come condanna l’aborto procurato, la Chiesa proibisce anche di attentare alla vita di questi esseri umani. È doveroso denunciare la particolare gravità della distruzione volontaria degli embrioni umani ottenuti in vitro al solo scopo di ricerca sia mediante fecondazione artificiale sia mediante “fissione gemellare”. Agendo in tal modo il ricercatore si sostituisce a Dio e, anche se non ne ha la coscienza, si fa padrone del destino altrui, in quanto sceglie arbitrariamente chi far vivere e chi mandare a morte e sopprime esseri umani senza difesa. Le metodiche di osservazione o di sperimentazione, che causano danno o impongono dei rischi gravi e sproporzionati agli embrioni ottenuti in vitro, sono moralmente illecite per le stesse ragioni. Ogni essere umano va rispettato per se stesso, e non può essere ridotto a puro e semplice valore strumentale a vantaggio altrui. Non è perciò conforme alla morale esporre deliberatamente alla morte embrioni umani ottenuti in vitro. In conseguenza del fatto che sono stati prodotti in vitro, questi embrioni non trasferiti nel corpo della madre e denominati “soprannumerari”, rimangono esposti a una sorte assurda, senza possibilità di offrire loro sicure vie di sopravvivenza lecitamente perseguibili.

6. *Quale giudizio dare sugli altri procedimenti di manipolazione degli embrioni connessi con le “tecniche di riproduzione umana”?* Le tecniche di fecondazione in vitro possono aprire la possibilità ad altre forme di manipolazione biologica o genetica degli embrioni umani, quali: i tentativi o i progetti di fecondazione tra gameti umani e animali e di gestazione di embrioni umani in uteri di animali, l’ipotesi o il progetto di costruzione di uteri artificiali per l’embrione umano. Questi procedimenti sono contrari alla dignità di essere umano propria dell’embrione e, nello stesso tempo, ledono il diritto di ogni persona di essere concepita e di nascere nel matrimonio e dal matrimonio. Anche i tentativi o le ipotesi volte a ottenere un essere umano senza alcuna connessione con la sessualità mediante “fissione gemellare”, clonazione, partenogenesi, sono da considerare contrarie alla morale, in quanto contrastano con la dignità sia della procreazione umana sia dell’unione coniugale. Lo stesso congelamento degli embrioni, anche se attuato per garantire una conservazione in vita dell’embrione – crioconservazione – costituisce un’offesa al rispetto dovuto agli esseri umani, in quanto li espone a gravi rischi di morte o di danno per la loro integrità fisica, li priva almeno temporaneamente dell’ac-

coglienza e della gestazione materna e li pone in una situazione suscettibile di ulteriori offese e manipolazioni. Alcuni tentativi d'intervento sul patrimonio cromosomico o genetico non sono terapeutici, ma mirano alla produzione di esseri umani selezionati secondo il sesso o altre qualità prestabilite. Queste manipolazioni sono contrarie alla dignità personale dell'essere umano, alla sua integrità e alla sua identità. Non possono quindi in alcun modo essere giustificate in vista di eventuali conseguenze benefiche per l'umanità futura. Ogni persona deve essere rispettata per se stessa: in ciò consiste la dignità e il diritto di ogni essere umano fin dal suo inizio.

PARTE II INTERVENTI SULLA PROCREAZIONE UMANA

Per “procreazione artificiale” o “fecondazione artificiale” si intendono qui le diverse procedure tecniche volte a ottenere un concepimento umano in maniera diversa dall'unione sessuale dell'uomo e della donna. L'Istruzione tratta della fecondazione di un ovulo in provetta (fecondazione in vitro) e dell'inseminazione artificiale mediante trasferimento, nelle vie genitali della donna, dello sperma precedentemente raccolto. Un punto preliminare per la valutazione morale di tali tecniche è costituito dalla considerazione delle circostanze e delle conseguenze che esse comportano in ordine al rispetto dovuto all'embrione umano. L'affermarsi della pratica della fecondazione in vitro ha richiesto innumerevoli fecondazioni e distruzioni di embrioni umani. Ancora oggi, presuppone abitualmente una iperovulazione della donna: più ovuli sono prelevati, fecondati e poi coltivati in vitro per alcuni giorni. Abitualmente non sono trasferiti tutti nelle vie genitali della donna; alcuni embrioni, chiamati solitamente “soprannumerari”, vengono distrutti o congelati. Fra gli embrioni impiantati talora alcuni sono sacrificati per diverse ragioni eugenetiche, economiche o psicologiche. Tale distruzione volontaria di esseri umani o la loro utilizzazione a scopi diversi, a detrimento della loro integrità e della loro vita, è contraria alla dottrina già ricordata a proposito dell'aborto procurato. Il rapporto tra fecondazione in vitro e eliminazione volontaria di embrioni umani si verifica troppo frequentemente. Ciò è significativo: con questi procedimenti, dalle finalità apparentemente opposte, la vita e la morte vengono sottomesse alle decisioni dell'uomo, che viene così a costituirsi donatore di vita e di morte su comando. Questa dinamica di violenza e di dominio può rimanere non avvertita da parte di quegli stessi che, volendola utilizzare, vi si assoggettano. I dati di fatto ricordati e la fredda logica che li collega, devono essere considerati per un giudizio morale sulla FIVET (fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione): la mentalità abortiva che

l'ha resa possibile, conduce così, lo si voglia o no, al dominio dell'uomo sulla vita e sulla morte dei suoi simili, che può portare ad un eugenismo radicale. Tuttavia abusi del genere non esimono da una approfondita e ulteriore riflessione etica sulle tecniche di procreazione artificiale considerate in se stesse, astraendo, per quanto è possibile, dalla distruzione degli embrioni prodotti in vitro. La presente Istruzione prenderà in considerazione, pertanto, in primo luogo i problemi posti dalla fecondazione artificiale eterologa (II, 1-3)*, e successivamente quelli che sono collegati con la fecondazione artificiale omologa (II, 4-6)**. Prima di formulare il giudizio etico su ciascuna di esse, saranno considerati i principi e i valori che determinano la valutazione morale di ciascuna di queste procedure. * L'Istruzione intende con la denominazione di Fecondazione o procreazione artificiale eterologa le tecniche volte a ottenere artificialmente un concepimento umano a partire da gameti provenienti almeno da un donatore diverso dagli sposi, che sono uniti in matrimonio. Tali tecniche possono essere di due tipi: a) FIVET eterologa: la tecnica volta a ottenere un concepimento umano attraverso l'incontro in vitro di gameti prelevati almeno da un donatore diverso dai due sposi uniti da matrimonio. b) Inseminazione artificiale eterologa: la tecnica volta a ottenere un concepimento umano attraverso il trasferimento nelle vie genitali della donna dello sperma precedentemente raccolto da un donatore diverso dal marito. ** L'Istruzione intende per Fecondazione o procreazione artificiale omologa la tecnica volta a ottenere un concepimento umano a partire dai gameti di due sposi uniti in matrimonio. La fecondazione artificiale omologa può essere attuata con due diverse metodiche: a) FIVET omologa: la tecnica diretta a ottenere un concepimento umano mediante l'incontro in vitro dei gameti degli sposi uniti in matrimonio b) Inseminazione artificiale omologa: la tecnica diretta a ottenere un concepimento umano mediante il trasferimento, nelle vie genitali di una donna sposata, dello sperma precedentemente raccolto dal marito.

A. FECONDAZIONE ARTIFICIALE ETEROLOGA

1. *Perché la procreazione umana deve aver luogo nel matrimonio?*

Ogni essere umano va accolto sempre come un dono e una benedizione di Dio. Tuttavia dal punto di vista morale una procreazione veramente responsabile nei confronti del nascituro deve essere il frutto del matrimonio. La procreazione umana possiede infatti delle caratteristiche specifiche in virtù della dignità dei genitori e dei figli: la procreazione di una nuova persona, mediante la quale l'uomo e la donna collaborano con la potenza del Creatore, dovrà essere il frutto e il segno della mutua donazione personale degli sposi,

del loro amore e della loro fedeltà. La fedeltà degli sposi, nell'unità del matrimonio, comporta il reciproco rispetto del loro diritto a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro. Il figlio ha diritto ad essere concepito, portato in grembo, messo al mondo ed educato nel matrimonio: è attraverso il riferimento sicuro e riconosciuto ai propri genitori che egli può scoprire la propria identità e maturare la propria formazione umana. I genitori trovano nel figlio una conferma e un completamento della loro donazione reciproca: egli è l'immagine vivente del loro amore, il segno permanente della loro unione coniugale, la sintesi viva e indissolubile della loro dimensione paterna e materna. In forza della vocazione e delle responsabilità sociali della persona, il bene dei figli e dei genitori contribuisce al bene della società civile; la vitalità e l'equilibrio della società richiedono che i figli vengano al mondo in seno a una famiglia e che questa sia stabilmente fondata sul matrimonio. La tradizione della Chiesa e la riflessione antropologica riconoscono nel matrimonio e nella sua unità indissolubile il solo luogo degno di una procreazione veramente responsabile.

2. La fecondazione artificiale eterologa è conforme alla dignità degli sposi e alla verità del matrimonio?

Nella FIVET e nell'inseminazione artificiale eterologa il concepimento umano viene ottenuto mediante l'incontro di gameti di almeno un donatore diverso dagli sposi che sono uniti in matrimonio. La fecondazione artificiale eterologa è contraria all'unità del matrimonio, alla dignità degli sposi, alla vocazione propria dei genitori e al diritto del figlio ad essere concepito e messo al mondo nel matrimonio e dal matrimonio. Il rispetto dell'unità del matrimonio e della fedeltà coniugale esige che il figlio sia concepito nel matrimonio; il legame esistente tra i coniugi attribuisce agli sposi, in maniera oggettiva e inalienabile, il diritto esclusivo a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro. Il ricorso ai gameti di una terza persona, per avere a disposizione lo sperma o l'ovulo, costituisce una violazione dell'impegno reciproco degli sposi e una mancanza grave nei confronti di quella proprietà essenziale del matrimonio, che è la sua unità. La fecondazione artificiale eterologa lede i diritti del figlio, lo priva della relazione filiale con le sue origini parentali e può ostacolare la maturazione della sua identità personale. Essa costituisce inoltre una offesa alla vocazione comune degli sposi che sono chiamati alla paternità e maternità: priva oggettivamente la fecondità coniugale della sua unità e della sua integrità; opera e manifesta una rottura fra parentalità genetica, parentalità gestazionale e responsabilità educativa. Tale alterazione delle relazioni personali all'interno della famiglia si ripercuote nella società civile. Queste ragioni portano a un giudizio morale negativo sulla fecondazione arti-

ficiale eterologa: pertanto è moralmente illecita la fecondazione di una donna con lo sperma di un donatore diverso da suo marito e la fecondazione con lo sperma del marito di un ovulo che non proviene dalla sua sposa. Inoltre la fecondazione artificiale di una donna non sposata, nubile o vedova, chiunque sia il donatore, non può essere moralmente giustificata. Il desiderio di avere un figlio, l'amore tra gli sposi che aspirano a ovviare a una sterilità non altrimenti superabile, costituiscono motivazioni comprensibili; ma le intenzioni soggettivamente buone non rendono la fecondazione artificiale eterologa né conforme alle proprietà oggettive e inalienabili del matrimonio né rispettosa dei diritti del figlio e degli sposi.

3. *La maternità "sostitutiva" * è moralmente lecita?*

* Sotto la denominazione di "madre sostitutiva" l'istruzione intende comprendere: a) la donna che porta in gestazione un embrione impiantato nel suo utero e che le è geneticamente estraneo, perché ottenuto mediante l'unione di gameti di "donatori", con l'impegno di consegnare il bambino una volta nato a chi ha commissionato o pattuito tale gestazione; b) la donna che porta in gestazione un embrione alla cui procreazione ha concorso con il dono del proprio ovulo, fecondato mediante inseminazione con lo sperma di un uomo diverso da suo marito, con l'impegno di consegnare il figlio, una volta nato, a chi ha commissionato o pattuito la gestazione. No, per le medesime ragioni che portano a rifiutare la fecondazione artificiale eterologa: è contraria, infatti, all'unità del matrimonio e alla dignità della procreazione della persona umana. La maternità sostitutiva rappresenta una mancanza oggettiva di fronte agli obblighi dell'amore materno, della fedeltà coniugale e della maternità responsabile; offende la dignità e il diritto del figlio ad essere concepito, portato in grembo, messo al mondo ed educato dai propri genitori; essa instaura, a detrimento delle famiglie, una divisione fra gli elementi fisici, psichici e morali che le costituiscono.

B. FECONDAZIONE ARTIFICIALE OMOLOGA

Dichiarata inaccettabile la fecondazione artificiale eterologa, ci si chiede come valutare moralmente i procedimenti di fecondazione artificiale omologa: FIVET e inseminazione artificiale fra gli sposi. Occorre chiarire preliminarmente una questione di principio.

4. *Quale legame è richiesto dal punto di vista morale tra procreazione e atto coniugale?*

a) L'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e sulla procreazione umana afferma la "connessione inscindibile, che Dio ha voluto e che l'uomo non può rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell'atto coniugale: il significato unitivo e il significato procreativo. Infatti per la sua intima struttura, l'atto coniugale, mentre unisce con profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, secondo leggi iscritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna". Questo principio, fondato sulla natura del matrimonio e sull'intima connessione dei suoi beni, comporta delle conseguenze ben note sul piano della paternità e maternità responsabili. "Salvaguardando ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l'atto coniugale conserva integralmente il senso del mutuo e vero amore ed il suo ordinamento all'altissima vocazione dell'uomo alla paternità". La medesima dottrina relativa al legame esistente fra i significati dell'atto coniugale e fra i beni del matrimonio chiarisce il problema morale della fecondazione artificiale omologa, poiché "non è mai permesso separare questi diversi aspetti al punto da escludere positivamente o l'intenzione procreativa o il rapporto coniugale". La contraccezione priva intenzionalmente l'atto coniugale della sua apertura alla procreazione e opera in tal modo una dissociazione volontaria delle finalità del matrimonio. La fecondazione artificiale omologa, perseguendo una procreazione che non è frutto di un atto specifico di unione coniugale, opera obiettivamente una separazione analoga tra i beni e i significati del matrimonio. Pertanto la fecondazione è voluta lecitamente quando è il termine di un "atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura e per la quale i coniugi divengono una sola carne". Ma la procreazione è privata dal punto di vista morale della sua perfezione propria quando non è voluta come il frutto dell'atto coniugale, e cioè del gesto specifico dell'unione degli sposi. b) Il valore morale dell'intimo legame esistente fra i beni del matrimonio e fra i significati dell'atto coniugale si fonda sull'unità dell'essere umano, unità risultante di corpo e anima spirituale. Gli sposi si esprimono reciprocamente il loro amore personale nel "linguaggio del corpo", che comporta chiaramente "significati sponsali" e parentali insieme. L'atto coniugale, con il quale gli sposi si manifestano reciprocamente il dono di sé, esprime simultaneamente l'apertura al dono della vita: è un atto inscindibilmente corporale e spirituale. È nel loro corpo e per mezzo del loro corpo che gli sposi consumano il matrimonio e possono diventare padre e madre. Per rispettare il linguaggio dei corpi e la loro naturale generosità, l'unione coniugale deve avvenire nel rispetto dell'apertura alla procreazione, e la procreazione di una persona deve essere il frutto e il termine dell'amore sponsale. L'origine dell'essere umano risulta così da una procreazione "legata all'unione non solamente biologica ma anche spirituale dei genitori uniti dal

vincolo del matrimonio”. Una fecondazione ottenuta fuori dal corpo degli sposi rimane per ciò stesso privata dei significati e dei valori che si esprimono nel linguaggio del corpo e nell’unione delle persone umane. c) Soltanto il rispetto del legame, che esiste fra i significati dell’atto coniugale, e il rispetto dell’unità dell’essere umano consente una procreazione conforme alla dignità della persona. Nella sua origine unica e irripetibile il figlio dovrà essere rispettato e riconosciuto come uguale in dignità personale a coloro che gli donano la vita. La persona umana dev’essere accolta nel gesto di unione e di amore dei suoi genitori; la generazione di un figlio dovrà perciò essere il frutto della donazione reciproca che si realizza nell’atto coniugale in cui gli sposi cooperano come servitori e non come padroni, all’opera dell’Amore Creatore. L’origine di una persona umana è in realtà il risultato di una donazione. Il concepito dovrà essere il frutto dell’amore dei suoi genitori. Non può essere voluto né concepito come il prodotto di un intervento di tecniche mediche e biologiche: ciò equivarrebbe a ridurlo a diventare l’oggetto di una tecnologia scientifica. Nessuno può sottoporre la venuta al mondo di un bambino a delle condizioni di efficienza tecnica valutabili secondo parametri di controllo e di dominio. La rilevanza morale del legame esistente tra i significati dell’atto coniugale e tra i beni del matrimonio, l’unità dell’essere umano e la dignità della sua origine esigono che la procreazione di una persona umana debba essere perseguita come il frutto dell’atto coniugale specifico dell’amore fra gli sposi. Il legame esistente fra procreazione e atto coniugale si rivela, perciò, di grande importanza sul piano antropologico e morale e chiarisce le posizioni del Magistero a proposito della fecondazione omologa.

5. La fecondazione omologa in vitro è moralmente lecita?

La risposta a questa domanda è strettamente dipendente dai principi ora ricordati. Non si possono certamente ignorare le legittime aspirazioni degli sposi sterili; per alcuni il ricorso alla FIVET omologa appare come l’unico mezzo per ottenere un figlio sinceramente desiderato: ci si domanda se in queste soluzioni la globalità della vita coniugale non basti ad assicurare la dignità confacente alla procreazione umana. Si riconosce che la FIVET certamente non può supplire all’assenza dei rapporti coniugali e non può essere preferita, considerati i rischi che si possono verificare per il figlio e i disagi della procedura, agli atti specifici dell’unione coniugale. Ma ci si chiede se nell’impossibilità di rimediare in altro modo alla sterilità, che è causa di sofferenza, la fecondazione omologa in vitro non possa costituire un aiuto, se non addirittura una terapia, per cui ne potrebbe essere ammessa la liceità morale. Il desiderio di un figlio – o quanto meno la disponibilità a trasmettere la vita – è un requisito necessario dal punto di vista morale per

una procreazione umana responsabile. Ma questa intenzione buona non è sufficiente per dare una valutazione morale positiva della fecondazione in vitro tra gli sposi. Il procedimento della FIVET deve essere giudicato in se stesso, e non può mutuare la sua qualificazione morale definitiva né dall'insieme della vita coniugale nella quale esso si iscrive né dagli atti coniugali che possono precederlo o seguirlo. È già stato ricordato come, nelle circostanze in cui è abitualmente praticata, la FIVET implichi la distruzione di esseri umani, fatto questo che è contro la dottrina già richiamata sulla illiceità dell'aborto. Ma anche nel caso in cui si mettesse in atto ogni cautela per evitare la morte degli embrioni umani, la FIVET omologa, attua la dissociazione dei gesti che sono destinati alla fecondazione umana dall'atto coniugale. La natura propria della FIVET omologa, pertanto, dovrà anche essere considerata astraendo dal legame con l'aborto procurato. La FIVET omologa è attuata al di fuori del corpo dei coniugi mediante gesti di terze persone la cui competenza e attività tecnica determinano il successo dell'intervento; essa affida la vita e l'identità dell'embrione al potere dei medici e dei biologi e instaura un dominio della tecnica sull'origine e sul destino della persona umana. Una siffatta relazione di dominio è in sé contraria alla dignità e all'uguaglianza che dev'essere comune a genitori e figli. Il concepimento in vitro è il risultato dell'azione tecnica che presiede alla fecondazione; essa non è né di fatto ottenuta né positivamente voluta come l'espressione e il frutto di un atto specifico dell'unione coniugale. Nella FIVET omologa, perciò, pur considerata nel contesto dei rapporti coniugali di fatto esistenti, la generazione della persona umana è oggettivamente privata della sua perfezione propria: quella di essere, cioè, il termine e il frutto di un atto coniugale in cui gli sposi possono farsi "cooperatori con Dio per il dono della vita a una nuova persona". Queste ragioni permettono di comprendere perché l'atto di amore coniugale sia considerato nell'insegnamento della Chiesa come l'unico luogo degno della procreazione umana. Per le stesse ragioni il cosiddetto "caso semplice", cioè una procedura di FIVET omologa, che sia purificata da ogni compromissione con la prassi abortiva della distruzione di embrioni e con la masturbazione, rimane una tecnica moralmente illecita perché priva la procreazione umana della dignità che le è propria e connaturale. Certamente la FIVET omologa non è gravata di tutta quella negatività etica che si riscontra nella procreazione extraconiugale; la famiglia e il matrimonio continuano a costituire l'ambito della nascita e dell'educazione dei figli. Tuttavia, in conformità con la dottrina tradizionale relativa ai beni del matrimonio e alla dignità della persona, la Chiesa rimane contraria, dal punto di vista morale, alla fecondazione omologa in vitro; questa è in se stessa illecita e contrastante con la dignità della procreazione e dell'unione coniugale, anche quando tutto sia messo in atto per evitare la

morte dell'embrione umano. Pur non potendo essere approvata la modalità con cui viene ottenuto il concepimento umano nella FIVET, ogni bambino che viene al mondo dovrà comunque essere accolto come un dono vivente della Bontà divina e dovrà essere educato con amore.

6. Come valutare dal punto di vista morale l'inseminazione artificiale omologa?

L'inseminazione artificiale omologa all'interno del matrimonio non può essere ammessa, salvo il caso in cui il mezzo tecnico risulti non sostitutivo dell'atto coniugale, ma si configuri come una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale. L'insegnamento del Magistero a questo proposito è stato già esplicitato: esso non è soltanto espressione di circostanze storiche particolari, ma si fonda sulla dottrina della Chiesa in tema di connessione fra unione coniugale e procreazione, e sulla considerazione della natura personale dell'atto coniugale e della procreazione umana. "L'atto coniugale, nella sua struttura naturale, è un'azione personale, una cooperazione simultanea e immediata dei coniugi, la quale, per la stessa natura degli agenti e la proprietà dell'atto, è l'espressione del dono reciproco, che, secondo la parola della Scrittura, effettua l'unione "in una carne sola". Pertanto la coscienza morale "non proscrive necessariamente l'uso di taluni mezzi artificiali destinati unicamente sia a facilitare l'atto naturale, sia a procurare il raggiungimento del proprio fine all'atto naturale normalmente compiuto". Se il mezzo tecnico facilita l'atto coniugale o l'aiuta a raggiungere i suoi obiettivi naturali, può essere moralmente accettato. Qualora, al contrario, l'intervento si sostituisca all'atto coniugale, esso è moralmente illecito. L'inseminazione artificiale sostitutiva dell'atto coniugale è proibita in ragione della dissociazione volontariamente operata tra i due significati dell'atto coniugale. La masturbazione, mediante la quale viene normalmente procurato lo sperma, è un altro segno di tale dissociazione; anche quando è posto in vista della procreazione, il gesto rimane privo del suo significato unitivo: "gli manca... la relazione sessuale richiesta dall'ordine morale, quella che realizza, "in un contesto di vero amore, l'intero senso della mutua donazione e della procreazione umana"".

7. Quale criterio morale proporre circa l'intervento del medico nella procreazione umana?

L'atto medico non dev'essere valutato soltanto in rapporto alla sua dimensione tecnica, ma anche e soprattutto in relazione alla sua finalità, che è il bene delle persone e la loro salute corporea e psichica. I criteri morali per l'intervento medico nella procreazione si deducono dalla dignità delle persone umane, dalla loro sessualità e dalla loro origine. La medicina che

voglia essere ordinata al bene integrale della persona deve rispettare i valori specificamente umani della sessualità. Il medico è al servizio delle persone e della procreazione umana: non ha facoltà di disporre né di decidere di esse. L'intervento medico è rispettoso della dignità delle persone quando mira ad aiutare l'atto coniugale sia per facilitarne il compimento sia per consentirgli di raggiungere il suo fine, una volta che sia stato normalmente compiuto. Al contrario, talvolta accade che l'intervento medico tecnicamente si sostituisca all'atto coniugale per ottenere una procreazione che non è né il suo risultato né il suo frutto: in questo caso l'atto medico non risulta, come dovrebbe, al servizio dell'unione coniugale, ma si appropria della funzione procreatrice e così contraddice alla dignità e ai diritti inalienabili degli sposi e del nascituro. L'umanizzazione della medicina, che viene oggi insistentemente richiesta da tutti, esige il rispetto dell'integrale dignità della persona umana in primo luogo nell'atto e nel momento in cui gli sposi trasmettono la vita a una nuova persona. È logico pertanto rivolgere anche un pressante appello ai medici e ai ricercatori cattolici perché rendano una esemplare testimonianza del rispetto dovuto all'embrione umano e alla dignità della procreazione. Il personale medico e curante degli ospedali e delle Cliniche cattoliche è in modo speciale invitato a fare onore agli obblighi morali contratti, spesso anche a titolo di statuto. I responsabili di questi ospedali e cliniche cattoliche, che sono sovente religiosi, avranno cuore di assicurare e promuovere un'attenta osservanza delle norme morali richiamate nella presente Istruzione.

8. La sofferenza per la sterilità coniugale

La sofferenza degli sposi che non possono avere figli o che temono di mettere al mondo un figlio gravato da handicap, è una sofferenza che tutti debbono comprendere e adeguatamente valutare. Da parte degli sposi il desiderio di un figlio è naturale: esprime la vocazione alla paternità e alla maternità inscritta nell'amore coniugale. Questo desiderio può essere ancora più forte se la coppia è affetta da sterilità che appaia incurabile. Tuttavia il matrimonio non conferisce agli sposi il diritto di avere un figlio, ma soltanto il diritto di porre quegli atti naturali che di per sé sono ordinati alla procreazione. Un vero e proprio diritto al figlio sarebbe contrario alla sua dignità e alla sua natura. Il figlio non è un qualche cosa di dovuto e non può essere considerato come oggetto di proprietà: è piuttosto un dono, "il più grande" e il più gratuito del matrimonio, ed è testimonianza vivente della donazione reciproca dei suoi genitori. A questo titolo il figlio ha il diritto – come è stato ricordato – di essere il frutto dell'atto specifico dell'amore coniugale dei suoi genitori e ha anche il diritto a essere rispettato come persona dal momento del suo concepimento. Tuttavia la sterilità, qualunque ne sia la causa e la

prognosi, è certamente una dura prova. La comunità dei credenti è chiamata a illuminare e sostenere la sofferenza di coloro che non possono realizzare una legittima aspirazione alla maternità e paternità. Gli sposi che si trovano in queste dolorose situazioni sono chiamati a scoprire in esse l'occasione per una particolare partecipazione alla croce del Signore, fonte di fecondità spirituale. Le coppie sterili non devono dimenticare che "anche quando la procreazione non è possibile, non per questo la vita coniugale perde il suo valore. La sterilità fisica infatti può essere occasione per gli sposi per rendere altri servizi importanti alla vita delle persone umane, quali ad esempio l'adozione, le varie forme di opere educative, l'aiuto ad altre famiglie, ai bambini poveri o handicappati". Molti ricercatori si sono impegnati nella lotta contro la sterilità. Salvaguardando pienamente la dignità della procreazione umana, alcuni sono arrivati a risultati che in precedenza sembravano irraggiungibili. Gli uomini di scienza vanno quindi incoraggiati a proseguire nelle loro ricerche, allo scopo di prevenire le cause della sterilità e potervi rimediare, in modo che le coppie sterili possano riuscire a procreare nel rispetto della loro dignità personale e di quella del nascituro.

PARTE III MORALE E LEGGE CIVILE

Valori e obblighi morali che la legislazione civile deve rispettare e sancire in questa materia

I diritti inviolabili alla vita di ogni individuo umano innocente, i diritti della famiglia, dell'istituzione matrimoniale costituiscono dei valori morali fondamentali, perché riguardano la condizione naturale e la vocazione integrale della persona umana, nello stesso tempo sono elementi costitutivi della società civile e del suo ordinamento. Per questo motivo le nuove possibilità tecnologiche, apertesesi nel campo della biomedicina, richiedono l'intervento delle autorità politiche e del legislatore, perché un ricorso incontrollato a tali tecniche potrebbe condurre a conseguenze non prevedibili e dannose per la società civile. Il riferimento alla coscienza di ciascuno e all'autoregolamentazione dei ricercatori non può essere sufficiente per il rispetto dei diritti personali e dell'ordine pubblico. Se il legislatore, responsabile del bene comune, mancasse di vigilare, potrebbe venire espropriato delle sue prerogative da parte di ricercatori che pretendessero di governare l'umanità in nome delle scoperte biologiche e dei presunti processi di "miglioramento" che ne deriverebbero. L'"eugenismo" e le discriminazioni fra gli esseri umani potrebbero trovarsi legittimate: ciò costituirebbe una violenza e un'offesa grave all'uguaglianza, alla dignità e ai diritti fondamentali della persona

umana. L'intervento dell'autorità politica si deve ispirare ai principi razionali che regolano i rapporti tra legge civile e legge morale. Compito della legge civile è assicurare il bene comune delle persone attraverso il riconoscimento e la difesa dei diritti fondamentali, la promozione della pace e della pubblica moralità. In nessun ambito di vita la legge civile può sostituirsi alla coscienza né può dettare norme su ciò che esula dalla sua competenza; essa deve talvolta tollerare in vista dell'ordine pubblico ciò che non può proibire senza che ne derivi un danno più grave. Tuttavia i diritti inalienabili della persona dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte della società civile e dell'autorità politica; tali diritti dell'uomo non dipendono né dai singoli individui né dai genitori e neppure rappresentano una concessione della società e dello Stato: appartengono alla natura umana e sono inerenti alla persona in forza dell'atto creativo da cui ha preso origine. Fra tali diritti fondamentali bisogna a questo proposito ricordare: 1. il diritto alla vita e all'integrità fisica di ogni essere umano dal momento del concepimento alla morte; 2. i diritti della famiglia e del matrimonio come istituzione e, in questo ambito, il diritto per il figlio a essere concepito, messo al mondo ed educato dai suoi genitori. Su ciascuna di queste due tematiche occorre qui svolgere qualche considerazione ulteriore. In diversi Stati alcune leggi hanno autorizzato la soppressione diretta di innocenti: nel momento in cui una legge positiva priva una categoria di esseri umani della protezione che la legislazione civile deve loro accordare, lo Stato viene a negare l'uguaglianza di tutti davanti alla legge. Quando lo Stato non pone la sua forza al servizio dei diritti di ciascun cittadino, e in particolare di chi è più debole, vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato di diritto. L'autorità politica di conseguenza non può approvare che gli esseri umani siano chiamati all'esistenza mediante procedure tali da esporli ai gravissimi rischi sopra ricordati. Il riconoscimento eventualmente accordato dalla legge positiva e dalle autorità politiche alle tecniche di trasmissione artificiale della vita e alle sperimentazioni connesse renderebbe più ampia la breccia aperta dalla legalizzazione dell'aborto. Come conseguenza del rispetto e della protezione che vanno assicurati al nascituro, a partire dal momento del suo concepimento, la legge dovrà prevedere appropriate sanzioni penali per ogni deliberata violazione dei suoi diritti. La legge non potrà tollerare – anzi dovrà espressamente proibire – che degli esseri umani, sia pure allo stadio embrionale, siano trattati come oggetto di sperimentazione, mutilati o distrutti con il pretesto che risulterebbero superflui o incapaci di svilupparsi normalmente. L'autorità politica è tenuta a garantire all'istituzione familiare, sulla quale la società si fonda, la protezione giuridica alla quale essa ha diritto. Per il fatto stesso che è al servizio delle persone, l'autorità politica dovrà essere anche a servizio della famiglia. La legge civile non potrà accordare la sua garanzia a

quelle tecniche di procreazione artificiale che sottraggono a beneficio di terze persone (medici, biologi, poteri economici o governativi) ciò che costituisce un diritto inerente alla relazione fra gli sposi e non potrà perciò legalizzare il dono di gameti tra persone che non siano legittimamente unite in matrimonio. La legislazione dovrà proibire inoltre, in forza del sostegno che è dovuto alla famiglia, le banche di embrioni, l'inseminazione *post mortem* e la "maternità sostitutiva". Rientra nei doveri dell'autorità pubblica operare in modo che la legge civile sia regolata sulle norme fondamentali della legge morale in ciò che concerne i diritti dell'uomo, della vita umana e dell'istituzione familiare. Gli uomini politici dovranno impegnarsi, attraverso il loro intervento sull'opinione pubblica, a ottenere su tali punti essenziali il consenso più vasto possibile nella società, e a consolidarlo laddove esso rischiasse di essere indebolito e di venir meno. In molti paesi la legalizzazione dell'aborto e la tolleranza giuridica verso le coppie non sposate rendono più difficile ottenere il rispetto dei diritti fondamentali richiamati in questa Istituzione. Ci si augura che gli Stati non si assumano la responsabilità di rendere ancora più gravi queste situazioni di ingiustizia socialmente dannose. Al contrario, c'è da auspicare che le nazioni e gli Stati prendano coscienza di tutte le implicazioni culturali, ideologiche e politiche connesse con le tecniche di procreazione artificiale e sappiano trovare la saggezza e il coraggio necessari per emanare leggi più giuste e rispettose della vita umana e dell'istituzione familiare. La legislazione civile di numerosi Stati conferisce oggi agli occhi di molti una legittimazione indebita di certe pratiche; essa si dimostra incapace di garantire quella moralità, che è conforme alle esigenze naturali della persona umana e alle "leggi non scritte" impresse dal Creatore nel cuore dell'uomo. Tutti gli uomini di buona volontà devono impegnarsi, in particolare nell'ambito della loro professione e nell'esercizio dei loro diritti civili, perché siano riformate le leggi civili moralmente inaccettabili e corrette le pratiche illecite. Inoltre deve essere sollevata e riconosciuta l'"obiezione di coscienza" di fronte a tali leggi. Ancor più, comincia a imporsi con acutezza alla coscienza morale di molti, specialmente fra gli specialisti delle scienze biomediche, l'istanza per una resistenza passiva alla legittimazione di pratiche contrarie alla vita e alla dignità dell'uomo.

CONCLUSIONE

La diffusione delle tecnologie d'intervento sui processi della procreazione umana solleva gravissimi problemi morali in relazione al rispetto dovuto all'essere umano fin dal suo concepimento e alla dignità della persona, della sua sessualità e della trasmissione della vita. Con questo documento, la Congregazione per la Dottrina della Fede, adempiendo al suo compito di promuovere

e tutelare l'insegnamento della Chiesa in così grave materia, rivolge un nuovo accorato invito a tutti coloro che, in ragione del loro ruolo e del loro impegno, possono esercitare un influsso positivo perché, nella famiglia e nella società, sia accordato il dovuto rispetto alla vita e all'amore: ai responsabili della formazione delle coscienze e dell'opinione pubblica, ai cultori della scienza e ai professionisti della medicina, ai giuristi e agli uomini politici. Essa auspica che tutti comprendano l'incompatibilità che sussiste tra il riconoscimento della dignità della persona umana e il disprezzo della vita e dell'amore, tra la fede nel Dio vivente e la pretesa di voler decidere arbitrariamente dell'origine e della sorte di un essere umano. In particolare la Congregazione per la Dottrina della Fede rivolge un fiducioso invito e un incoraggiamento ai teologi e, in particolare, ai moralisti perché approfondiscano e rendano sempre più accessibili ai fedeli i contenuti dell'insegnamento del Magistero della Chiesa, alla luce di una valida antropologia in materia di sessualità e matrimonio nel contesto del necessario approccio interdisciplinare. Si potranno così comprendere sempre meglio le ragioni e la validità di questo insegnamento: difendendo l'uomo contro gli eccessi del suo potere, la Chiesa di Dio gli ricorda i titoli della sua vera nobiltà; solo in tal modo si potrà assicurare all'umanità di domani la possibilità di vivere e di amare in quella dignità e libertà che derivano dal rispetto della verità. Le precise indicazioni che vengono offerte nella presente Istituzione non intendono quindi arrestare lo sforzo di riflessione, ma piuttosto favorire un rinnovato impulso, nella fedeltà irrinunciabile alla dottrina della Chiesa. Alla luce della verità sul dono della vita umana e dei principi morali che ne conseguono, ciascuno è invitato ad agire, nell'ambito della responsabilità che gli è propria, come il buon samaritano e a riconoscere anche il più piccolo tra i figli degli uomini come suo prossimo (Cf. *Lc* 10, 29-37). La parola di Cristo trova qui una risonanza nuova e particolare: "Ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avrete fatto a Me" (*Mt* 25, 40). *Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell'Udienza accordata al sottoscritto Prefetto dopo la riunione plenaria di questa Congregazione, ha approvato la presente Istruzione e ne ha ordinato la pubblicazione. Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 22 febbraio 1987, Festa della Cattedra di S. Pietro Apostolo. Joseph Card. Ratzinger Prefetto Alberto Bovone Arc. tit. di Cesarea di Numidia Segretario*